



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUTELLI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008

Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità,
al terrorismo e alla migrazione illegale.

Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna,
la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria.

Istituzione della banca dati nazionale del DNA

e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia.

Modifiche al codice di procedura penale in materia

di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di dotare l'ordinamento di strumenti più penetranti ed efficaci nel contrasto alla criminalità e all'illegalità è ormai largamente riconosciuta come una priorità assoluta per il nostro Paese.

Secondo i dati diffusi dal primo presidente della Corte di cassazione in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2007, i delitti che in Italia rimangono impuniti per la mancata identificazione degli autori sono oltre la metà di quelli denunciati (pressoché la totalità, con riguardo ai furti) e la tendenza è data in crescita. La stessa fonte segnala che nel periodo 10 luglio 2005 - 30 giugno 2006, a fronte di 2.526.486 di reati denunciati, quelli ad opera di ignoti sono stati 1.992.943. Nonostante la leggera flessione nel numero di reati denunciati - pari a circa il 10 per cento rispetto all'anno precedente - i margini di impunità si sono accresciuti, assieme all'allarme sociale e alla diffusa percezione di insicurezza della popolazione.

Per altro verso, gli impegni assunti in sede comunitaria e internazionale e la diretta esposizione dell'Italia nella lotta ai fenomeni del terrorismo e della tratta di esseri umani e alle attività criminali internazionali e transnazionali impongono di adeguare il nostro ordinamento interno, anche attraverso l'adozione di metodologie e strumenti d'indagine che consentano la condivisione su ampia scala di dati e informazioni riguardanti le indagini sui delitti di maggiore allarme sociale.

A tal fine, il presente disegno di legge propone un pacchetto di misure urgenti articolato in tre aree principali, tra loro interconnesse.

La prima area d'intervento riguarda il potenziamento della cooperazione di polizia in

ambito comunitario, attraverso l'autorizzazione legislativa all'adesione dell'Italia al Trattato di Prum (Capo I) e, in relazione ad esso, la previsione di scambi di informazione e altre forme di cooperazione internazionale (Capo III).

Sottoscritta il 27 maggio 2005, a Prum (Germania), tra sette Paesi dell'Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria), la Convenzione di Prum - denominata anche «Schengen 2» - è volta a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, della immigrazione clandestina e della criminalità internazionale e transnazionale.

Offerta all'adesione e alla ratifica degli altri Paesi dell'Unione, la Convenzione di Prum segna, rispetto agli accordi di Schengen, un significativo punto di avanzamento nel processo di integrazione e rafforzamento su scala continentale delle politiche di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Se estesamente recepite, infatti, le disposizioni della Convenzione renderebbero possibile un ampio scambio di informazioni e di dati informatici relativi a impronte digitali e dati genetici (DNA) tra i Paesi dell'Unione europea, con correlativa predisposizione di un livello adeguato di protezione dei dati medesimi da parte di ciascun Paese contraente destinatario.

Cogliendo la rilevanza dell'opportunità offerta al nostro Paese, il 4 luglio 2006 l'allora Ministro dell'interno Giuliano Amato aveva dichiarato a Berlino, per conto del Governo italiano, l'intenzione dello Stato italiano di aderire agli accordi di Prum.

Anche in relazione ai lusinghieri risultati operativi ottenuti nella prima fase di attuazione, la Germania - quale presidente di

turno - aveva infatti proposto la trasposizione nel sistema giuridico dell'Unione europea dei contenuti del Trattato di Prum, con ciò avviando il procedimento per il recepimento di gran parte delle sue disposizioni, coincidenti per materia con quelle del III pilastro, tra cui anche quelle relative allo scambio dei profili del DNA. Tale proposta aveva trovato pieno seguito presso la Commissione europea che, nel dare il proprio sostegno alla trasposizione del Trattato, aveva anche assicurato la disponibilità ad erogare sostegni di natura finanziaria agli Stati che avessero incontrato difficoltà nel potenziamento della collaborazione di polizia in questione.

Facendo seguito agli impegni assunti, il Governo Prodi II aveva quindi presentato alle Camere un disegno di legge per l'autorizzazione all'adesione al Trattato di Prum, contenente tra l'altro disposizioni per l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA e la creazione a tal fine di appositi ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (A.S. 1877 - XV legislatura). La chiusura anticipata della legislatura non consentì tuttavia di esaminare e approvare definitivamente quel provvedimento.

Il presente disegno di legge intende dunque innanzitutto completare il processo di rafforzamento della cooperazione comunitaria già avviato su queste materie nella scorsa legislatura, attraverso l'autorizzazione all'adesione al Trattato di Prum, ma anche - nello stesso contesto - dotare il nostro ordinamento interno di più efficaci strumenti per l'effettuazione di prelievi di campioni biologici e in generale per la raccolta, la conservazione e l'uso di dati biometrici, in particolare di quelli relativi al DNA (Capo II).

L'urgenza di un intervento legislativo in questa materia è stata indicata, da ultimo, dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il 16 luglio 2008 il Presidente Francesco Pizzetti, nell'ambito della relazione annuale per l'anno 2007, ha espressa-

mente segnalato che: «Urge una legislazione chiara in materia di banche del DNA. Il legislatore deve definire i tempi di conservazione; le finalità per le quali tali campioni o i loro marcatori possono essere conservati; il tempo entro il quale essi devono essere distrutti; le regole che devono presiedere al loro utilizzo».

L'Italia a tutt'oggi non possiede una banca dati del DNA e poiché - tra le varie banche dati dei Paesi dell'Unione aderenti al Trattato di Prum che dovranno entrare in correlazione tra di loro vi è anche quella del DNA - la stessa adesione al Trattato è in concreto condizionata, quanto agli effetti, dall'approvazione di una legge istitutiva di tale organismo.

Negli ultimi anni, diversi Paesi europei hanno istituito banche nazionali del DNA contenenti i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente sono attive, parzialmente o a pieno regime, banche nazionali del DNA in Olanda, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Svezia, mentre in altri Stati europei sono già in corso di preparazione o di approvazione specifiche legislazioni. L'Inghilterra in particolare dispone di una banca dati del DNA fin dal 1995 e, fino al 2003, essa aveva già immagazzinato oltre due milioni di profili.

Si tratta, dunque, non soltanto di affinare e potenziare gli strumenti impiegati a fini di indagine per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo, sempre più a connotazione transnazionale. La banca dati del DNA è diretta anche a stabilire l'identità dei cadaveri, ricostruendo i profili del DNA dei familiari; a rintracciare persone scomparse e a scoprire gli autori di reati che oggi, in larga parte, rimangono ignoti, come furti e rapine; e a risolvere casi di delitti rimasti a lungo impuniti.

Ad oggi, l'unica struttura presente in Italia simile a quella richiesta per il *test* del DNA è

legata all'identificazione mediante l'impronta digitale. Né d'altra parte esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati tra i laboratori delle forze di polizia e degli istituti di medicina legale a cui l'autorità giudiziaria normalmente affida l'analisi dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dall'analisi dei DNA rimangono confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni di dati vengono effettuate con ricerche manuali.

È pertanto necessaria una legislazione specifica che permetta l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, garantendone la consultazione solo previo provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria - con l'esclusione quindi di organismi esterni ed enti privati - e nel rispetto delle norme sulla sicurezza e *privacy*. Anche a questo proposito, le parole del Presidente Pizzetti sono state chiare. «È assolutamente necessario che si eviti di fare ricorso a queste tecniche secondo criteri discriminatori, specialmente di natura etnica o religiosa, che contrastino con la nostra Costituzione e con le Carte dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino che il nostro Paese ha siglato».

Con riferimento a questa seconda area d'intervento, il presente disegno di legge recupera largamente - sebbene con alcune significative modifiche - le disposizioni, già contenute nel testo governativo della scorsa legislatura, per l'istituzione della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Capo II).

Infine, quale terzo punto d'attacco del pacchetto di misure proposto, si integra e si completa il quadro normativo già delineato nella XV legislatura, prevedendo anche una nuova disciplina per il compimento di prelievi di campioni biologici o di accertamenti medici su persone viventi (Capo IV).

Anche questo profilo era stato oggetto nella scorsa legislatura di un ampio confronto parlamentare, che aveva condotto il 10 ottobre 2007 all'approvazione da parte della Camera - a larga maggioranza - di un provvedimento d'iniziativa parlamentare

(A.C. 782 - XV legislatura) che aveva a sua volta assorbito un altro disegno di legge del Governo Prodi II (A.C. 1967 - XV legislatura).

L'ampiezza della convergenza trovata su quel provvedimento suggerisce oggi di riprodurre il contenuto in questo contesto, nell'identico testo giunto all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento e con le medesime motivazioni di opportunità e di urgenza.

Le disposizioni proposte sono infatti volte a colmare un vuoto normativo che limita significativamente l'attività di indagine della magistratura, privandola di un importante mezzo di ricerca della prova. Il vuoto normativo si è creato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure che incidevano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste, nei casi e nei modi, dalla legge.

In particolare, in assenza di una legge che disciplini specificamente la materia, è venuta meno la possibilità di effettuare accertamenti quali il prelievo di materiale biologico al fine della individuazione del profilo genetico dell'individuo e del successivo raffronto con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato. Le disposizioni proposte incidono prevalentemente sulle situazioni nelle quali non vi sia il consenso della persona offesa e disciplinano analiticamente tutti i casi in cui è possibile procedere agli accertamenti tecnici.

Nel 2005 il legislatore era parzialmente intervenuto su tale argomento, in occasione dell'introduzione di nuove norme di contrasto al terrorismo, prevedendo che il prelievo obbligatorio di saliva o capelli, anche in mancanza di consenso dell'interessato, fosse possibile ma ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti le indagini sono svolte e non già a fini probatori. In quel con-

testo è stato dato alla polizia giudiziaria il potere di procedere a prelievi di capelli e saliva sia nei confronti dell'indagato, sia nei confronti di persona non sottoposta ad indagini - ad esempio, persona offesa o testimone - nei casi in cui il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero quando non ha ancora assunto la direzione delle indagini e sempre nel rispetto del presupposto che vi debba essere pericolo che le cose, tracce e luoghi indicati dall'articolo 354, comma 1, si alterino o si disperdano o, comunque, si modifichino.

Tali disposizioni si sono dimostrate insufficienti a colmare il vuoto normativo segnalato, per cui appare a tutt'oggi necessario un intervento efficace del legislatore.

La disciplina a tal fine proposta è finalizzata proprio ad introdurre nel codice di procedura penale una disciplina per il compimento, su persone viventi, di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici che possa costituire un corretto bilanciamento tra le esigenze del processo e l'inviolabilità della libertà personale dell'individuo, garantita dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

CAPO I - Disposizioni generali per l'adesione al Trattato di Prum

Il Trattato di Prum intende concretamente migliorare e rendere efficace lo scambio di informazioni, consentendo - nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali - l'accesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti.

Si tratta del reciproco accesso, lettura diretta ed *on line* ai dati dei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché degli archivi d'analisi del DNA e dei dati dattiloscopici (impronte digitali), secondo specifiche modalità. In tale modo il servizio che effettua la consultazione riceverà in riscontro direttamente e per via informatica l'informazione sull'esistenza o meno del dato richiesto nello

schedario del *partner*. Inoltre, allo scopo di migliorare la cooperazione di polizia il Trattato prevede, oltre allo scambio di informazioni su potenziali terroristi:

la possibilità di istituire pattuglie comuni e di delegare competenze di forza pubblica a Forze di polizia appartenenti alle altre Parti contraenti, nonché l'assistenza in occasione di eventi di grande portata;

lo svolgimento di operazioni oltre frontiera su richiesta (o anche senza, in casi di urgenza) con la possibilità di esercitare alcuni poteri di polizia;

meccanismi di cooperazione in materia di attività di contrasto dei documenti falsi, di impiego di guardie armate a bordo degli aerei ed in materia di espulsione.

Il disegno di legge prevede, pertanto, alcune disposizioni necessarie per adeguare l'ordinamento interno a quanto previsto nel Trattato medesimo, che attengono, in particolare, al contenuto della dichiarazione allegata all'impegno sottoscritto dal Ministro dell'interno a Berlino il 4 luglio 2006. In proposito, in sede di deposito dell'atto di adesione sarà riproposta la dichiarazione allegata al predetto atto d'impegno, salvo che per la parte relativa allo scambio dei dati di analisi del DNA se, come previsto dal presente disegno di legge, sarà contestualmente istituita la banca dati del DNA.

L'articolo 1 prevede dunque l'autorizzazione all'adesione al Trattato Prum.

L'articolo 2 prevede la piena esecuzione del Trattato a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, così come previsto dall'articolo 51, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

L'articolo 3 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia l'individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato. Si tratta di autorità che devono essere comunicate al momento del deposito dell'atto di adesione ai sensi dell'articolo 42 del Trattato. Lo stesso articolo 42 prevede la possibilità di

modificare nel tempo tale comunicazione, per cui si rende necessario il ricorso ad uno strumento flessibile.

L'articolo 4 disciplina l'eventuale risarcimento del danno, correlato all'eventuale impiego in Italia di agenti di altri Paesi, in attuazione dell'articolo 30 del Trattato, attraverso il rinvio ad una regola di carattere generale.

CAPO II - *Istituzione della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.*

L'articolo 5, comma 1, istituisce la banca dati nazionale del DNA, a carattere interforze e collocata all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (al pari del Casellario centrale di identità o degli altri organismi interforze). L'articolo 5, comma 2, prevede l'istituzione del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alla base della scelta di istituire due organismi distinti è la necessità di mantenere anche fisicamente distinte le attività di raccolta dei profili del DNA da quelle di analisi dei campioni biologici a fini di identificazione. Lo scopo è evidentemente quello di garantire le massime condizioni di sicurezza e scongiurare la possibilità di indebite intrusioni finalizzate ad un utilizzo improprio delle informazioni conservate.

L'articolo 6 è dedicato alle definizioni: si tratta di disposizione volta alla semplificazione della redazione legislativa.

Gli articoli 7 e 8 specificano, rispettivamente, l'attività della banca dati e del laboratorio centrale. In particolare, l'articolo 7 opera la descrizione delle attività della banca dati istituita presso il Ministero dell'interno:

- raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1 e 2;

- raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

- raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

- raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

L'articolo 8 descrive le attività del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, vale a dire la estrazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 e la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA. Tale costruzione consente, pertanto, alle forze di polizia di custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, i soli dati relativi ai profili del DNA; laddove al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria viene riservata l'attività di tipizzazione, vale a dire l'estrazione del profilo nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 9, che provvederà, successivamente, a trasmettere alla banca dati nazionale del DNA.

Occorrendo varare una legislazione in grado di apprestare le più adeguate garanzie per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati nazionale del DNA, si è ritenuto di inserire in maniera esplicita alcuni limiti invalicabili: per un verso, la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria, nonché per le finalità di collaborazione internazionale delle forze di polizia (articolo 12, comma 2); per l'altro, l'analisi può riguardare solo segmenti non codificanti del genoma umano, dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali, ad esempio, malattie (articolo 11, comma 3). Per un altro verso ancora, si è voluto mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei

predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria) nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle Forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati.

Alla banca dati nazionale del DNA sono quindi destinati i profili del DNA estratti dai reperti biologici, ossia i materiali acquisiti sulla scena del reato dalla polizia giudiziaria ed esaminati dai laboratori delle Forze di polizia ovvero da altri laboratori di elevata specializzazione, pubblici o privati. Tra le finalità della banca dati del DNA vi è, del resto, quella di stabilire l'appartenenza dei reperti acquisiti sulla scena del reato. Si prevede, quindi, l'obbligo per l'Autorità giudiziaria che abbia disposto, a mezzo di consulenza tecnica, accertamento tecnico o perizia, la tipizzazione del profilo del DNA (ad esempio sul passamontagna o sulla traccia ematica repertati sul luogo della rapina o dell'omicidio), di inviare alla banca dati il risultato dell'analisi (quindi, il solo profilo), così da assicurare che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi effettuate con questa metodologia nell'ambito di investigazioni criminali (articolo 10, comma 1). Occorre, peraltro, precisare che l'obbligo concerne esclusivamente i reperti acquisiti sul luogo del fatto o comunque su cose pertinenti al reato e non già i campioni biologici eventualmente prelevati su persone nei cui confronti si sono svolte le indagini (prelievo, volontario o coattivo, del DNA a fini probatori a carico dell'indagato). Su un altro versante, si è pensato (articolo 10, comma 2) anche alla sorte dei reperti biologici acquisiti ad un procedimento penale e mai analizzati: in questo caso si è rimessa al pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, la facoltà di richiedere al giudice dell'esecuzione, dopo che è dive-

nuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento, di ordinare la trasmissione del reperto medesimo ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione, per la tipizzazione del profilo ed il successivo trasferimento degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

I profili del DNA estratti dai reperti raccolti nel corso delle indagini penali e rimasti non attribuiti ad alcuno vengono confrontati con il profilo del DNA di persone note, selezionate in base ad un criterio assai semplice e di immediata rilevanza, quale l'essere stato sottoposto a privazione della libertà personale: soggetti cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; persone sottoposte ad arresto, obbligatorio o facoltativo e quelle in stato di fermo; persone detenute o internate a seguito di sentenza irrevocabile, o sottoposte a misure di sicurezza detentive, a titolo provvisorio o definitivo. I dati raccolti in tal modo rappresentano il secondo polmone di afflusso dei profili del DNA alla banca dati nazionale del DNA.

Tale soluzione è supportata anche dalla considerazione che, se una persona è privata della libertà personale, trovandosi in stato di detenzione, può essere sottoposta ad altra limitazione, che si ritiene minima, della libertà personale e che consiste nel prelievo coattivo del piccolo saggio di saliva (nel quale sono presenti cellule della mucosa del cavo orale). Tale argomento appare ancora più plausibile ove si consideri che il soggetto privato della libertà personale è sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità: viene perquisito, foto-segnalato, gli vengono rilevate le impronte dattiloscopiche ed è sottoposto a prelievo ematico per verificare la presenza di infezione da HIV o altre malattie a carattere epidemico.

Peraltro, proprio al fine di evitare una indiscriminata, quanto inutile, attività di prelievo del DNA nei confronti di tutti i soggetti detenuti, si sono introdotte delle limitazioni, prevedendo che si deve trattare di de-

litti non colposi, consumati o tentati, con esclusione dei delitti tendenzialmente non connotati da violenza o minaccia, di quelli contro l'amministrazione della giustizia, dei delitti di falso, dei delitti fallimentari ed altri (articolo 9, commi 1 e 2).

Il prelievo del campione biologico è normalmente operato da personale della polizia penitenziaria; tuttavia, nei casi di arresto in flagranza o di fermo potrebbe procedervi anche personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o personale sanitario ausiliario della polizia giudiziaria (articolo 9, comma 4). Nei casi di arresto in flagranza e fermo, il prelievo potrà essere effettuato, poi, esclusivamente dopo la convalida degli stessi da parte del giudice; detta limitazione è prevista allo scopo di impedire ogni possibile abuso da parte della polizia giudiziaria, subordinando il prelievo al previo vaglio del giudice in ordine alla legittimità del provvedimento privativo della libertà personale.

Al pari delle similari esperienze straniere, la banca dati nazionale contiene i profili del DNA dei cadaveri non identificati e dei soggetti consanguinei delle persone scomparse. Per quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione del profilo del DNA è simile a quello dei reperi sul luogo del fatto di reato.

L'articolo 11 stabilisce che l'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, per la successiva trasmissione alla banca dati nazionale, deve essere eseguita in laboratori certificati a norma ISO/IEC e sulla base di parametri riconosciuti a livello internazionale, in modo da assicurare la uniformità dei dati acquisiti.

L'articolo 12 regola il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni. In particolare il comma 1 stabilisce che i profili ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. Si tratta, quindi, di accesso di secondo livello;

sicché la polizia giudiziaria ovvero la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Peraltro, opportunamente si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni.

La banca dati, pertanto, può essere compulsata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che ne consentano la tracciabilità ossia la individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l'accesso alla banca dati: le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, nonché, nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive.

L'articolo 13 assolve ad una funzione eminentemente organizzativa, essendo diretto ad evitare che il laboratorio centrale assuma dimensioni difficilmente gestibili.

Si prevede, in particolare, che, a seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, venga disposta, anche di ufficio, la cancellazione dei profili del DNA e dei campioni biologici. Il comma 3 della medesima norma assolve, invece, ad una funzione di garanzia, contemplando l'obbligo di cancellazione, d'ufficio o a richiesta, dei profili e la conseguente distruzione dei campioni - allorquando siano state violate le disposizioni di cui all'articolo 9.

Riguardo al tempo di conservazione dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico, è evidente che il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione

alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è possibile; al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale del DNA potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione a controllo anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone, quindi, un termine massimo di quarant'anni che rappresenta un lasso di tempo congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo di plausibile recidiva (articolo 13, comma 4), entro il quale dovrà essere stabilito il tempo di conservazione nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 16 della legge. Il medesimo comma 4 prevede, poi, una durata massima pari a venti anni per la conservazione dei campioni biologici; la conservazione di questi ultimi per un periodo superiore a quello richiesto per la tipizzazione dei profili si rende assolutamente necessaria per consentire di mantenere la banca dati perfettamente funzionante. Ed invero, le continue evoluzioni nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nell'arco di pochi anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è pertanto indispensabile conservare i campioni per almeno venti anni, onde consentirne nuove analisi ogni qual volta si rendesse disponibile una innovazione in tal senso, permettendo così di ottenere sempre un dato confrontabile con gli altri conservati nella medesima banca dati. Anche in questo caso, come per i profili, il termine è concretamente individuato nell'ambito dei regolamenti di cui sopra.

L'articolo 14 prevede le sanzioni irrogabili a carico dei pubblici ufficiali i quali facciano uso o comunichino a terzi le informazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge; in tal caso l'autore del reato sarà punito con la pena della reclusione da due a quattro anni e, nell'ipotesi di reato colposo, con la pena della reclusione fino a un anno.

L'articolo 15 prevede le istituzioni di garanzia, le quali, analogamente a quanto avviene nelle esperienze straniere, dovranno essere autonome ed estranee alle attività proprie della banca dati nazionale e del laboratorio centrale, svolgendo l'importante compito di controllo del funzionamento e della sicurezza.

Così si prevede che, nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali eserciti il controllo sulla banca dati nazionale del DNA; al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene, invece, attribuito il compito di garanzia dell'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, nonché quello di eseguire verifiche presso il laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano.

All'articolo 16 si è prevista una espressa riserva di regolamento per la disciplina concernente l'organizzazione, il funzionamento e la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale; si tratta di regolamenti da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Il regolamento è deputato altresì a prevedere le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; le attribuzioni del responsabile della banca dati e del responsabile del laboratorio centrale, nonché le competenze tecnico-professionali del personale addetto; ed ancora i criteri per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici.

L'articolo 17 reca le disposizioni transitorie ed assolve alla funzione di evitare di disperdere i profili del DNA acquisiti nel corso

di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre previo nullaosta dell'autorità giudiziaria. Sarà cura delle Forze di polizia provvedere al trasferimento del profilo presso la banca dati del DNA.

Il comma 2 della medesima disposizione prevede altresì che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione penitenziaria provveda a prelevare il campione biologico nei confronti di detenuti e internati di cui all'articolo 9. A tal fine si prevede, al comma 3, la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse di cui all'articolo 25, della durata massima e non prorogabile di tre anni, con istituzioni di elevata specializzazione o con laboratori esterni per la tipizzazione dei profili, nonché convenzioni con le Forze di polizia per la formazione e l'addestramento del proprio personale.

L'articolo 18 reca la delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad integrare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in modo da garantire che all'interno dell'Amministrazione penitenziaria siano reclutate quelle unità di personale dotate delle specifiche cognizioni e competenze tecniche per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA.

CAPO III - *Scambio di informazioni ed altre forme di cooperazione.*

L'articolo 19 rinvia al codice in materia di protezione dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto concerne lo scambio informativo dei dati del DNA, di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, nonché dei dati dattiloscopici, di quelli relativi ai registri di immatricolazione dei

veicoli, nonché quelli relativi alle grandi manifestazioni transfrontaliere, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato.

L'articolo 20 rinvia ad apposite intese con gli altri Paesi, come consentito dall'articolo 17 del Trattato, l'integrazione delle modalità d'impiego di guardie giurate armate a bordo degli aeromobili. Assicura altresì la copertura normativa per le modalità di trasporto delle armi delle medesime guardie giurate fino al luogo in cui debbono essere custodite nell'ambito dell'area aeroportuale.

L'articolo 21 definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi aderenti al Trattato, di cui all'articolo 24 del Trattato, con specifico riferimento alla limitazione delle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, con il rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e con l'attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Il medesimo articolo 21 prevede, altresì, il rinvio anche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la disciplina sull'autorizzazione al porto di armi sul territorio nazionale da parte di agenti stranieri, atteso che, ai sensi dell'articolo 28 del medesimo Trattato, il personale di altri Paesi che fa parte dell'unità mista può entrare sul territorio nazionale portando al seguito l'arma in dotazione o altri mezzi di coazione fisica, autorizzati secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune, come previsto nella dichiarazione che l'Italia ha già anticipato nell'impegno sottoscritto a Berlino il 4 luglio 2006, sopra richiamato.

L'articolo 22 delimita il campo di applicazione dell'articolo 25 del Trattato, in base al quale sono possibili anche sul territorio nazionale interventi d'urgenza da parte di agenti di Paesi confinanti in casi di emergenza. La norma precisa che la necessità dell'intervento deve essere direttamente collegata all'oggettivo rischio che potrebbe deri-

varne in caso di eventuale ritardo e che gli agenti stranieri operanti possono utilizzare le armi in dotazione esclusivamente per legittima difesa. Infine, in caso di fermo di una persona da parte dei medesimi agenti, viene fatto rinvio alla disciplina di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388, concernente la ratifica dell'Accordo di Shengen.

CAPO IV - Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

L'articolo 23 stabilisce i presupposti necessari per l'adozione dei provvedimenti del giudice con cui si dispongono le perizie che richiedono il compimento di atti incidenti sulla libertà personale delle persone, comportando prelievi o accertamenti coattivi.

Sono previste due diverse discipline a seconda che si tratti di indagato o di imputato ovvero di persona diversa. La prima scelta è stata quella di delimitare o meno la portata applicativa dei predetti mezzi di ricerca della prova. Secondo le linee tracciate dalla predetta sentenza della Corte costituzionale, si è ritenuto di fissare dei paletti ben precisi entro i quali la magistratura possa muoversi. In primo luogo, si è stabilito di limitare lo strumento di prova in questione ai soli casi in cui si proceda per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero qualora si tratti di delitto per il quale sia espressamente prevista dalla legge tale possibilità.

Il secondo requisito necessario per disporre l'accertamento è quella dell'assoluta indispensabilità dello stesso al fine della prova dei fatti: deve trattarsi, quindi, di un fine non diversamente perseguibile.

Si sono poi descritti i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA, individuandoli nel prelievo

di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale come accertamenti preferenziali. In tutti questi casi, il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione della perizia coattiva.

Il soggetto sottoposto ad essa può farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; in mancanza, dovrà essere nominato un difensore d'ufficio, considerato che l'atto è nullo se la persona sottoposta a prelievo o ad accertamento non è assistita da un difensore.

Sempre con finalità garantista, si è previsto che l'ordinanza debba essere motivata, dovendo indicare specificatamente, oltre che il prelievo o l'accertamento da effettuare, le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Nell'ordinanza, tra l'altro, deve essere dato avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta ad un legittimo impedimento, nei confronti della persona che vi si deve sottoporre potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Devono anche essere indicati il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per il compimento dell'atto e le relative modalità.

Al fine di ridurre al minimo indispensabile l'aggressività dell'accertamento, si è ritenuto opportuno specificare espressamente che non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastino con espressi divieti disposti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che secondo la scienza medica possano provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato il giudice deve prescegliere le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona, le quali comunque devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

Con apposita disposizione da introdurre nel codice di procedura penale, si prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino, in caso di assoluta necessità, anche nei confronti di persona non indagata o non impu-

tata, in quanto applicabili. In tale caso, la persona può essere accompagnata o assistita da un esperto o da persona di fiducia.

L'articolo 24 riprende l'articolo 3 del disegno di legge del Governo Prodi, avente ad oggetto i casi in cui alle operazioni di prelievo procede il pubblico ministero. Per evitare qualsiasi possibile dubbio interpretativo, si è voluto comunque precisare che rimane fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, circa gli accertamenti che possono essere effettuati ai fini identificativi dalla polizia giudiziaria.

Per quanto attiene alla disciplina che si intende introdurre, si prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero intenda procedere a consulenza tecnica che presuppone il prelievo coattivo di materiale biologico, ai fini della determinazione dell'impronta genetica dell'individuo, richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza che deve avere il medesimo contenuto di quello sopra delineato per il giudice.

Si è prevista, inoltre, una procedura d'urgenza calibrata sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione. Il pubblico ministero, pertanto, nei casi d'urgenza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile danno per le indagini, può disporre lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e, comunque, entro le settantadue ore successive, dandone immediatamente avviso al pubblico ministero e al difensore. In caso di mancata osservanza dei presupposti e dei tempi stabiliti dalla norma, si è prevista espressamente l'inutilizzabilità del prelievo.

Gli articoli 25, 26 e 27 prevedono alcune modifiche al codice di procedura penale che possono essere considerate di coordina-

mento con quanto previsto dai primi due articoli del provvedimento in esame.

L'articolo 25 modifica l'articolo 133 del codice di procedura penale, avente ad oggetto l'accompagnamento coattivo di persone diverse dall'imputato. Considerato che il prelievo obbligatorio potrebbe essere disposto anche nei confronti di un soggetto non indagato né imputato, attraverso l'integrazione dell'articolo 133, già richiamato, si può disporre l'accompagnamento coattivo di qualsiasi persona sottoposta all'esame del perito che sia diversa dall'imputato. Per l'accompagnamento coattivo dell'imputato è previsto l'articolo 132.

La modifica al codice in esame è applicabile a qualsiasi esame disposto da un perito e non solo alle perizie previste dal provvedimento oggi in esame. Come è dato conto nella relazione del Governo, con la modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale, si mira a rendere esplicito il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato. Invero, per quest'ultimo, già provvedono gli articoli 399 e 490 del codice di procedura penale. Tale potere veniva in precedenza desunto dalla norma di cui all'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale poi dichiarata incostituzionale, sicché tale regolamentazione appare necessaria alla luce del vuoto normativo.

Sul punto va altresì precisato che già l'attuale formulazione dell'articolo 224 del codice di procedura penale contempla il caso in cui la perizia si svolga nei confronti di soggetti diversi dall'imputato indagato, quando, al comma 2 del medesimo articolo, è prevista da parte del giudice la citazione del perito e l'adozione di opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito stesso.

L'articolo 26 è diretto a modificare l'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, sopprimendo l'ultimo periodo. Anche in questo caso si tratta di una disposizione

tratta dal disegno di legge del Governo Prodi adottata nell'ottica di rendere coerente al rispetto del dettato costituzionale la disciplina del prelievo obbligatorio a fini investigativi o di prova.

L'articolo 27, che riproduce l'articolo 4 del disegno di legge, opera sull'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, che ha per oggetto la disciplina dei casi in cui è ammesso l'incidente probatorio per l'espletamento di una perizia. Si è stabilito pertanto che a tale eccezionale strumento di anticipazione nella raccolta della prova durante la fase delle indagini preliminari si possa fare ricorso non più solo nei casi in cui sia necessario procedere a perizia (che, se disposta in dibattimento, importerebbe la sospensione dello stesso per un periodo superiore a 60 giorni) ma anche nel caso in cui si intenda richiedere al giudice l'espletamento della perizia per la quale risulta necessario procedere al prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici su persona vivente.

L'articolo 28 introduce tre nuovi articoli delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

L'articolo 72-bis è diretto ad individuare i soggetti che possono validamente esprimere il consenso ovvero negarlo, nel caso in cui la persona da sottoporre al prelievo di campioni biologici o agli accertamenti medici si trovi in stato di incapacità legale o naturale. Qualora poi le persone indicate per esprimere il consenso o il dissenso manchino o non siano reperibili o siano in conflitto di interesse con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

L'articolo 72-ter contiene un richiamo esplicito alle modalità di documentazione de-

gli atti previsti dal codice di procedura penale e fissa un obbligo a carico di volta in volta del giudice, del perito, ovvero del consulente tecnico o del pubblico ministero di menzionare espressamente nel verbale il consenso prestato dalla persona interessata.

L'articolo 72-quater disciplina la sorte dei campioni biologici prelevati, i quali, all'esito della perizia o della consulenza tecnica, sono immediatamente distrutti, salvo che non si ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alle relative analisi che ne redige un verbale da allegare agli atti. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati.

CAPO V - Disposizioni finali.

L'articolo 29 prevede che il Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione del Trattato ed alle iniziative intraprese, informi ogni anno il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, di cui all'articolo 18 della richiamata legge n. 388 del 1993.

L'articolo 30 riafferma il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'articolo 31 reca gli oneri finanziari e la relativa copertura.

L'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER
L'ADESIONE AL TRATTATO DI PRUM

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art. 3.

*(Autorità dirifrimento
per le attività previste dal Trattato)*

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Art. 4.

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI
NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO
CENTRALE PER LA BANCA
DATI NAZIONALE DEL DNA

Art. 5.

*(Istituzione della banca dati nazionale del
DNA e del laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA)*

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenzia-

ria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Art. 6.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;

b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati;

g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Art. 7.

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Art. 8.

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Art. 9.

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA e dei campioni biologici nella banca dati nazionale del DNA, ferme restando le forme di identificazione di cui all'articolo 349 del codice di procedura penale, sono sottoposti a prelievo, anche coattivo, di cam-

pioni biologici, nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti sottoposti ad arresto, obbligatorio o facoltativo, o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile o comunque in espiazione di pena in misura alternativa;

d) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, consumati o tentati, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello di cui all'articolo 390 del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specifica-

mente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Art. 10.

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Art. 11.

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)*, in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

Art. 12.

(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.

5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13.

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede anche d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento ed il campione biologico viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 15.

(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti,

le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Art. 16.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le compe-

tenze tecnicoprofessionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Art. 17.

(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all'istituzione ed al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da

non superare il termine non prorogabile di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Art. 18.

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnicoscienza e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 19.

*(Scambio informativo dei dati del DNA
e di dati personali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20.

*(Utilizzo di guardie armate
a bordo degli aeromobili)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato I dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

Art. 21.

*(Status e poteri dei componenti
di operazioni comuni)*

1. Al fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 22.

*(Poteri in caso di interventi d'urgenza
sul territorio nazionale)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 21 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

CAPO IV

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 23.

*(Modifiche all'articolo 224
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis. - *(Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale)*. - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, può essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Se la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'ordinanza di cui al mede-

simo comma 1. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è ridotto al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita da un difensore.

Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). - 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:

a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;

b) l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.

2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omissivo il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».

Art. 24.

*(Modifiche all'articolo 359
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 359-bis. - *(Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1.*

Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-*bis*, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-*bis* o all'articolo 224-*ter* e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-*bis* o dall'articolo 224-*ter*, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le settantadue ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-*bis*, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di inutilizzabilità delle operazioni».

Art. 25.

*(Modifiche all'articolo 133
del codice di procedura penale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la per-

sona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

Art. 26.

*(Modifiche all'articolo 354
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

Art. 27.

*(Modifiche all'articolo 392
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 72 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. - *(Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su persone incapaci)*. - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore ovvero interdetta per infermità di mente, le notifiche devono essere eseguite anche nei confronti delle persone che su di essa esercitano la potestà o la tutela, le quali devono

prestare il consenso ad accompagnarla. Esse devono anche presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.

2. Qualora le persone incapaci non si presentino, può esserne disposto l'accompagnamento, anche coattivo, unitamente a quello delle persone che su di esse esercitano l'autorità.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.

4. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona incapace, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis, 224-ter o 359-bis, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archivi azione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

*(Informazione al Parlamento
sulla cooperazione di polizia)*

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44.

Art. 30.

(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica italiana.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a regime, cui si provvede:

a) quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, euro 2.555.000 per l'anno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008, euro 3.005.000 per l'anno 2009, euro 2.355.000 per l'anno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Traité

entre

le Royaume de Belgique,
la République fédérale d'Allemagne,
le Royaume d'Espagne,
la République française,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas et
la République d'Autriche

relatif à

**l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale**

Les Hautes Parties contractantes du présent Traité, Etats membres de l'Union européenne,

Considérant qu'il est important, dans un espace de libre circulation des personnes, que les Etats membres de l'Union européenne renforcent leur coopération afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale,

Désireuses de jouer un rôle pionnier dans le but d'atteindre, dans le cadre de l'amélioration de la coopération en Europe et sans préjudice des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne, un niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le biais d'un meilleur échange d'informations, notamment dans les domaines liés à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, et de permettre à tous les autres Etats membres de l'Union européenne de participer à cette coopération,

Désireuses de traduire les dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne afin d'aboutir à une amélioration de l'échange d'informations au sein de l'Union européenne dans son ensemble, notamment dans les domaines touchant à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi qu'à en créer les bases juridiques et techniques nécessaires,

Dans le respect des droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes des Etats concernés, notamment conscientes du fait que la transmission de données à caractère personnel à une autre Partie contractante présuppose un niveau adéquat de protection des données de la part de la Partie contractante destinataire,

Considérant qu'il convient – sans préjudice du droit national actuellement en vigueur dans les pays concernés – de maintenir et de prévoir un contrôle judiciaire approprié des mesures prévues par le présent Traité,

Disposées à compléter le présent Traité par d'autres accords permettant une consultation automatisée de données dans d'autres bases de données appropriées pour autant que cela soit nécessaire et proportionnel aux fins de l'approfondissement de la coopération transfrontalière,

sont convenues de ce qui suit :

Chapitre I

Généralités

Article 1^{er}

Principes

(1) Par le présent Traité, les Parties contractantes visent à intensifier la coopération transfrontalière entre elles, en particulier l'échange d'informations.

(2) Cette coopération ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne en vertu des dispositions du présent Traité.

(3) La coopération dans le cadre du présent Traité vise à développer des initiatives favorisant la coopération européenne dans les domaines décrits dans le présent Traité.

(4) Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une initiative sera présentée en vue de la transcription des dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité, en concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la Commission européenne, en tenant compte des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne.

(5) Les Parties contractantes informent régulièrement et conjointement le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne de l'évolution de la coopération.

Chapitre 2

Profils ADN, données dactyloscopiques et autres données

Article 2

Création de fichiers nationaux d'analyse ADN

(1) Les Parties contractantes s'engagent à créer et à gérer des fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de la poursuite de infractions pénales. Le traitement des données enregistrées dans ces fichiers en vertu du présent Traité s'effectuera, sous réserve des autres dispositions du présent Traité, conformément au droit national applicable au processus de traitement en question.

(2) En vue de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées se référant au contenu des fichiers nationaux d'analyse ADN visés au paragraphe 1^{er}, 1^{ère} phrase, sont disponibles. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN* issus de la partie non codante de l'ADN ainsi qu'une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la

personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.

(3) Lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne les fichiers nationaux d'analyse ADN auxquels les articles 2 à 6 s'appliquent, ainsi que les conditions régissant la consultation automatisée sur la base de l'article 3, paragraphe 1^{er}.

* Pour l'Allemagne les profils ADN en vertu du présent Traité s'appellent Identifizierungsmuster (modèles d'identification ADN).

Article 3

Consultation automatisée de profils ADN

(1) Les Parties contractantes autorisent les points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés à l'article 6, à accéder, en vue de poursuivre des infractions pénales, aux données indexées de leurs fichiers d'analyse ADN, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des profils ADN. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite consultation.

(2) Si, dans le cadre d'une consultation automatisée, une concordance entre un profil ADN transmis et un profil ADN enregistré dans le fichier de la Partie contractante destinataire est constatée, le point de contact national ayant lancé la consultation est informé par voie automatisée de l'existence d'une concordance et de la référence. Si aucune concordance ne peut être constatée, communication en est faite de manière automatisée.

Article 4**Comparaison automatisée de profils ADN**

(1) Les Parties contractantes comparent, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux et d'un commun accord, les profils ADN de leurs traces ouvertes avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de poursuivre des infractions pénales. La transmission et la comparaison s'opèrent de manière automatisée. La transmission visant à comparer des profils ADN des traces ouvertes ne s'opère que dans les cas où une telle transmission est prévue par le droit national de la Partie contractante requérante.

(2) Si, lors de la comparaison prévue au paragraphe 1er, une Partie contractante constate que des profils ADN transmis correspondent à ceux contenus dans son propre fichier d'analyse ADN, elle communique sans délai au point de contact national de l'autre Partie contractante les données indexées pour lesquels une concordance a été constatée.

Article 5**Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations**

En cas de constatation de concordance de profils ADN dans le cadre de la procédure prévue aux articles 3 et 4, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 6

Point de contact national et accord d'exécution

(1) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 3 et 4. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

(2) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.

Article 7

Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN

Si, dans le cadre d'une procédure d'enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée qui se trouve sur le territoire de la Partie contractante requise fait défaut, cette dernière accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN obtenu, lorsque :

1. la Partie contractante requérante communique le but pour lequel cette procédure est nécessaire ;
2. la Partie contractante requérante présente une ordonnance ou un acte d'enquête, émis par l'autorité compétente, requis en vertu de son droit national, faisant ressortir que les conditions pour le prélèvement et l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question se trouverait sur le territoire de la Partie contractante requérante et

3. les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique ainsi qu'à la transmission du profil ADN obtenu sont réunies en vertu du droit de la Partie contractante requise.

Article 8

Données dactyloscopiques

En vue de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées soient disponibles concernant le contenu des systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique créés en vue de la prévention et de la poursuite de infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Article 9

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

(1) Les Parties contractantes autorisent le point de contact national des autres Parties contractantes, visé à l'article 11, à accéder, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, aux données indexées de leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique créés à cette fin, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des données dactyloscopiques. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite consultation.

(2) L'établissement définitif d'un lien entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée de la Partie contractante gestionnaire du fichier est réalisé par le point de contact national de la Partie ayant réalisé la consultation sur la base des données indexées transmises en mode automatisé et nécessaires à une attribution univoque.

Article 10

Transmission d'autres données à caractère personnel ainsi que d'autres informations

En cas de constatation de concordance de données indexées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 11

Point de contact national et accord d'exécution

(1) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu de l'article 9. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

(2) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure décrite à l'article 9.

Article 12**Consultation automatisée de données dans les registres d'immatriculation de véhicules**

(1) En vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, en vue de poursuivre des faits pénalement punissables relevant, sur le territoire de la Partie contractante effectuant la consultation, de la compétence des tribunaux ou du ministère public, et en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics, les Parties contractantes autorisent les points de contacts nationaux des autres Parties contractantes, mentionnés au poaragraphe 2, à accéder aux données suivantes dans les registres nationaux des véhicules, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée au cas par cas :

1. les données relatives aux propriétaires ou, selon le cas, détenteurs ainsi que
2. les données relatives aux véhicules.

La consultation ne doit s'opérer qu'en utilisant un numéro complet d'identification du véhicule ou un numéro complet de plaque minéralogique. La consultation ne saurait s'opérer que dans le respect du droit national de la Partie contractante effectuant la consultation.

(2) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées en vue de la transmission de données qui est prévue au paragraphe 1er. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable. Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure.

Article 13**Transmission de données à caractère non-personnel**

En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement des données à caractère non-personnel qui peuvent être nécessaires à cet effet, aussi bien sur demande que de leur propre initiative et dans le respect du droit national de la Partie contractante transmettant les données.

Article 14**Transmission de données à caractère personnel**

(1) En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, des données relatives à des personnes, lorsque des condamnations définitives ou d'autres faits justifient la présomption que ces personnes vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces événements ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit permise en vertu du droit national de la Partie contractante transmettant les données.

(2) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1er et pour l'événement précisément décrit en vue duquel elles ont été communiquées. Les données transmises doivent être immédiatement effacées dès lors que les fins visées au paragraphe 1er ont été atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les données transmises sont effacées au plus tard après un an.

Article 15**Point de contact national**

Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 13 et 14. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

Chapitre 3**Mesures visant à prévenir des infractions terroristes****Article 16****Transmission d'informations en vue de prévenir des infractions terroristes**

(1) ~~En vue de prévenir des infractions terroristes, les Parties contractantes peuvent transmettre, dans le respect du droit national et sans demande, dans des cas particuliers, aux points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que ce soit nécessaire parce que certains faits justifient la présomption que les personnes concernées vont commettre des infractions telles que visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.~~

(2) Les données et informations à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des faits desquels découle la présomption visée au paragraphe 1er.

(3) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres Parties contractantes. Les compé-

tences de chaque point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

(4) L'autorité transmettant les données peut, en vertu du droit national, fixer des conditions relatives à l'utilisation de ces données et informations par l'autorité destinataire. Cette dernière est liée par ces conditions.

Article 17

Gardes armés à bord des aéronefs

(1) Chaque Partie contractante décide de façon autonome, en fonction de sa politique nationale de sûreté aérienne, de l'intervention de gardes armés à bord des aéronefs dans les aéronefs enregistrés auprès de ladite Partie contractante. L'intervention de ces gardes armés à bord des aéronefs s'effectue en conformité avec la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et ses annexes, notamment l'annexe 17, ainsi qu'avec les autres documents relatifs à son application et en tenant compte des pouvoirs du commandant d'aéronef en vertu de la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ainsi que conformément à d'autres réglementations de droit international pertinentes, dans la mesure où ceux-ci sont contraignants pour les Parties contractantes respectives.

(2) Sont gardes armés à bord des aéronefs au sens du présent Traité les fonctionnaires de police ou agents de l'autorité publique dûment formés à cet effet et chargés du maintien de la sécurité à bord d'aéronefs.

(3) Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans la formation initiale et continue des gardes armés à bord des aéronefs et collaborent étroitement sur les questions touchant à l'équipement de ces gardes.

(4) Préalablement à l'accompagnement d'un vol, le bureau national de coordination compétent de la Partie contractante expéditrice, visé à l'article 19, doit annoncer cette intervention par écrit. L'information est notifiée, au moins trois jours avant le vol concerné à destination ou en provenance d'un aéroport d'une autre Partie contractante, au bureau national de coordination compétent de l'autre Partie contractante. En cas de danger imminent, la notification est faite sans délai, en principe avant l'atterrissage.

(5) La notification écrite, traitée confidentiellement par les Parties contractantes, comporte les informations mentionnées à l'annexe 1 du présent Traité. Les Parties contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier l'annexe 1.

Article 18

Port d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement

(1) Les Parties contractantes délivrent aux gardes armés affectés à bord des aéronefs des autres Parties contractantes, à la demande de ces dernières, une autorisation générale de port d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement pour les vols à destination ou en provenance des aéroports des Parties contractantes. Cette autorisation s'étend au port d'armes de service et de munitions aussi bien à bord d'aéronefs que, dans les conditions prévues au paragraphe 2, dans les zones de sécurité non accessibles au public dans un aéroport de la Partie contractante concernée.

(2) Le port d'armes de service et de munitions est soumis aux conditions suivantes :

1. La sortie de l'aéronef dans un aéroport avec des armes et munitions ou le séjour dans les zones de sécurité non accessibles au public d'un aéroport d'une autre Partie contractante n'est autorisé qu'avec l'accompagnement d'un représentant de l'autorité nationale compétente de l'autre Partie contractante concernée.

2. Immédiatement après leur sortie de l'aéronef, les armes de service et les munitions portées sont déposées sous escorte dans un lieu à déterminer par l'autorité nationale compétente, où celles-ci sont stockées de manière sécurisée et sous surveillance.

Article 19

Bureaux nationaux de contact et de coordination

Chaque Partie contractante désigne un bureau national de contact et de coordination pour l'exécution des missions visées aux articles 17 et 18.

Chapitre 4

Mesures relatives à la lutte contre la migration illégale

Article 20

Conseillers en faux documents

(1) Sur la base d'évaluations communes de la situation et en tenant compte du Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil de l'Union européenne du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration », les Parties contractantes conviennent de l'envoi de conseillers en faux documents dans des pays considérés comme pays d'origine ou de transit pour la migration illégale.

(2) Sur la base du droit national, les Parties contractantes s'informent régulièrement des éléments d'information relatifs à la migration illégale obtenus grâce à l'activité de leurs conseillers en faux documents.

(3) Lors de l'envoi de conseillers en faux documents, les Parties contractantes peuvent désigner une Partie contractante coordinatrice pour la réalisation de mesures concrètes. La coordination pourra également être limitée dans le temps.

Article 21

Missions des conseillers en faux documents

Les conseillers en faux documents envoyés par les Parties contractantes remplissent notamment les missions suivantes :

1. conseil et formation des représentations diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes sur des affaires de visas et de passeports, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits, ainsi que sur la fraude documentaire et la migration illégale,
2. conseil et formation de sociétés de transport en matière d'obligations découlant pour elles de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, et de l'annexe 9 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ainsi qu'en matière de la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits tout comme sur les dispositions pertinentes relatives à l'entrée, ainsi que
3. conseil et formation des autorités et institutions du pays hôte compétentes pour les contrôles policiers aux frontières.

Il n'est pas porté atteinte aux compétences des représentations diplomatiques ou consulaires ni des autorités chargées des missions de contrôle policier frontalier des Parties contractantes.

Article 22**Bureaux nationaux de contact et de coordination**

Les Parties contractantes désignent des bureaux nationaux de contact et de coordination servant d'interlocuteurs pour les concertations sur l'envoi de conseillers en faux documents ainsi que pour la planification, la mise en œuvre, l'accompagnement et le suivi de mesures de conseil et de formation.

Article 23**Soutien lors de mesures d'éloignement**

(1) Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement lors de mesures d'éloignement en tenant compte de la Décision 2004/573/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus, et de la Directive 2003/110/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne. Elles s'informent mutuellement en temps utile des mesures d'éloignement prévues et offrent dans la mesure du possible aux autres Parties contractantes la possibilité d'y participer. Lors de mesures d'éloignement communes, les Parties contractantes s'accordent sur l'accompagnement des personnes à éloigner et sur les mesures de sécurité.

(2) Une Partie contractante peut éloigner des personnes en transitant par le territoire d'une autre Partie contractante dans la mesure où cela s'avère nécessaire. La Partie contractante par le territoire de laquelle l'éloignement doit avoir lieu, décide de l'exécution de l'éloignement. Elle fixe dans sa décision les modalités de l'éloignement et applique, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les moyens de contrainte autorisés par son droit national à l'encontre de la personne à éloigner.

(3) Les Parties contractantes désignent des points de contact nationaux pour la planification et l'exécution des mesures d'éloignement. Des experts se rencontrent régulièrement au sein d'un groupe de travail afin :

1. d'évaluer les résultats d'actions antérieures et d'en tenir compte lors de la planification et de l'exécution ultérieures mesures d'éloignement,
2. d'examiner tous les problèmes éventuels liés au transit visé au paragraphe 2 et d'élaborer des solutions à cet égard.

Chapitre 5

Autres formes de coopération

Article 24

Formes d'interventions communes

(1) Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes à désigner par les Parties contractantes peuvent, en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics ainsi que pour prévenir des infractions pénales, constituer des patrouilles communes ainsi que d'autres formes d'intervention commune, au sein desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, à désigner par les Parties contractantes, (ci-après dénommés « les fonctionnaires ») participent aux interventions sur le territoire d'une autre Partie contractante.

(2) Chaque Partie contractante, en tant qu'Etat d'accueil, peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'Etat d'envoi, confier à des fonctionnaires d'autres Parties contractantes, dans le cadre de formes d'interventions communes, des compétences de

puissance publique, ou admettre, pour autant que le droit de l'Etat d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres Parties contractantes exercent leurs compétences de puissance publique selon le droit de l'Etat d'envoi. Les compétences de puissance publique ne peuvent à cet égard être exercées que sous le commandement et en règle générale en présence de fonctionnaires de l'Etat d'accueil. Les fonctionnaires de l'autre Partie contractante sont à cet égard soumis au droit national de l'Etat d'accueil. Leurs actes sont imputables à l'Etat d'accueil.

(3) Les fonctionnaires participant à des interventions communes d'autres Parties contractantes sont liés par les instructions de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

(4) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects pratiques de la coopération.

Article 25

Mesures en cas de danger présent

(1) Dans une situation d'urgence, les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent franchir sans autorisation préalable de l'autre Partie contractante la frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de cette autre Partie contractante et dans le respect du droit national de celle-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d'écartier tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.

(2) Il y a situation d'urgence au sens du paragraphe 1er lorsque le fait d'attendre l'intervention des fonctionnaires de l'Etat d'accueil ou le placement sous commandement au sens de l'article 24, paragraphe 2, risque d'entraîner la réalisation du danger.

(3) Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil. Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent

afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les fonctionnaires intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'Etat d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les fonctionnaires intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'Etat d'accueil.

(4) Les Parties contractantes concluent un accord séparé sur les autorités à aviser sans délai en vertu du paragraphe 3. Les fonctionnaires intervenants sont liés par les dispositions du présent article et par le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils agissent.

(5) Les mesures prises par les fonctionnaires intervenants sont imputées à la responsabilité de l'Etat d'accueil.

Article 26

Assistance lors d'événements de grande envergure, de catastrophes et d'accidents graves

Les autorités compétentes des Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans le respect de leur droit national lors de manifestations de masse et d'autres événements de grande envergure, lors de catastrophes ainsi que d'accidents graves :

1. en s'informant mutuellement le plus tôt possible sur de tels événements ayant des implications transfrontalières et en se communiquant les informations importantes qui s'y rapportent,
2. en prenant et coordonnant les mesures policières nécessaires sur leur propre territoire lors de situations ayant des implications transfrontalières,
3. en prêtant assistance, dans la mesure du possible, sur demande de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la situation survient, par l'envoi de fonc-

tionnaires, de spécialistes et de conseillers ainsi que par la mise à disposition d'objets d'équipement.

Il n'est pas porté atteinte aux accords internationaux des Parties contractantes relatifs à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes, y compris d'accidents graves.

Article 27

Coopération sur demande

(1) Dans le cadre de leurs compétences et conformément à leur droit national, les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent sur demande mutuellement assistance.

(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuelle assistance en vertu de l'article 39, paragraphe 1er, 1ère phrase de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, en particulier par :

- 1. des vérifications de l'identité de propriétaires et de détenteurs ainsi que de conducteurs de véhicules routiers, de bateaux et navires ou d'aéronefs, pour autant que cette action ne soit pas déjà couverte par l'article 12,**
- 2. des renseignements concernant les permis de conduire, permis de navigation et autorisations semblables,**
- 3. des vérifications concernant les lieux de séjour et de résidence,**
- 4. des vérifications concernant les titres de séjour,**

5. des vérifications de l'identité d'abonnés au réseau téléphonique et d'abonnés d'autres équipements de télécommunication, dans la mesure où ceux-ci sont publiquement accessibles,
6. des vérifications d'identité,
7. des enquêtes sur la provenance d'objets tels que des armes, des véhicules à moteur ou des bateaux et navires (demandes relatives au canal de vente),
8. des éléments d'information provenant du recueil de données policières et de documents de police ainsi que des informations provenant du recueil de données d'autorités administratives publiquement accessibles,
9. des signalements urgents relatifs aux armes et explosifs ainsi que des signalements relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de timbres,
10. des d'informations relatives à l'exécution pratique de mesures d'observation transfrontalières, de poursuites transfrontalières et de livraisons surveillées, et
11. la notification de la disponibilité d'une personne à faire des déclarations.

(3) Si l'autorité requise n'est pas compétente pour le traitement de la demande, elle transmet la demande à l'autorité compétente. L'autorité requise informe l'autorité requérante de cette transmission et de l'autorité compétente pour le traitement de la demande. L'autorité compétente traite la demande et transmet le résultat à l'autorité requérante.

Chapitre 6

Dispositions générales

Article 28

Utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement

(1) Les fonctionnaires d'une Partie contractante qui se trouvent, dans le cadre d'une intervention commune, sur le territoire d'une autre Partie contractante peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter leurs armes de service, munitions et objets d'équipement admis en vertu du droit national de l'Etat d'envoi. Toute Partie contractante peut interdire le port de certaines armes de service, munitions et objets d'équipement par des fonctionnaires de l'Etat d'envoi.

(2) Les armes de service, munitions et objets d'équipement énumérés à l'annexe 2 ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. L'agent de l'Etat d'accueil, en charge de l'intervention, peut autoriser, au cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement dépassant le cadre de la 1ère phrase. L'utilisation des armes de services, des munitions et des objets d'équipement est soumise au droit de l'Etat d'accueil. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des armes de service, munitions et objets d'équipement respectivement autorisés ainsi que des conditions qui régissent leur utilisation.

(3) Les Parties contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier l'annexe 2.

(4) Si les fonctionnaires d'une des Parties contractantes font intervenir des véhicules à moteur dans le cadre de mesures prises, en vertu du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles de la circulation que les fonctionnaires de l'Etat d'accueil, y compris en ce qui concerne l'usage des prérogatives de

puissance publique en matière d'utilisation des dispositifs sonores ou lumineux et concernant le respect des règles de la circulation.

(5) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects pratiques de l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement.

(6) Il n'est pas porté atteinte à l'article 18.

Article 29

Protection et assistance

Les Parties contractantes sont obligées de prêter la même protection et assistance aux fonctionnaires envoyés par l'autre Partie contractante dans l'exercice de leur fonction qu'à l'égard de leurs propres fonctionnaires.

Article 30

Règlementation générale en matière de responsabilité

En matière de responsabilité dans le cadre du présent Traité, l'article 43 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, est applicable mutatis mutandis. La 1^{ère} phrase n'est pas applicable aux articles 17 et 18.

Article 31

Position juridique des fonctionnaires au regard du droit pénal

Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante sont assimilés aux fonctionnaires de l'autre Partie contractante pour ce qui concerne des infractions pénales qu'ils commettent ou qui sont commis à leur encontre, sauf dispositions contraires contenues dans un autre accord en vigueur pour les Parties contractantes.

Article 32

Relation de service

Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante restent soumis aux dispositions en vigueur dans leur Etat en matière de leur relation de service, en particulier en matière disciplinaire.

Chapitre 7

Dispositions générales relatives à la protection des données

Article 33

Définitions et champ d'application

(1) Au sens du présent Traité, on entend par :

1. « Traitement de données à caractère personnel » : toute action ou tout enchaînement d'actions, avec ou sans l'aide de procédures automatiques, se rapportant à des

données à caractère personnel tel que le prélèvement, le stockage, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, la recherche, la consultation, l'utilisation, la communication par une transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la combinaison ou la mise en relation ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données ; au sens du présent Traité, le traitement englobe également l'information relative à l'existence ou non d'une concordance ;

2. « Consultation automatisée » : l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité et de manière telle que la consultation s'opère entièrement par voie automatisée ;

3. « Marquage » : l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées, sans chercher à limiter leur traitement futur ;

4. « Verrouillage » : le marquage de données à caractère personnel enregistrées, en vue de limiter leur traitement futur.

(2) Les dispositions suivantes sont applicables aux données transmises ou l'ayant été en vertu du présent Traité, pour autant que les chapitres précédents ne contiennent pas de disposition contraire.

Article 34

Niveau de protection des données

(1) Concernant le traitement de données à caractère personnel transmises ou l'ayant été dans le cadre du présent Traité, chaque Partie contractante garantit dans son droit national un niveau de protection des données correspondant au moins à celui résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des person-

nes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que du protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à cet égard compte de la recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres relative à l'utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier du 17 septembre 1987, et ce également dans la mesure où les données ne sont pas traitées en mode automatisé.

(2) La transmission de données à caractère personnel prévue dans le présent Traité ne peut être entamée que lorsque les dispositions du présent chapitre ont été transposées dans le droit national sur le territoire des Parties contractantes concernées par la transmission. Le Comité des Ministres visé à l'article 43 constate par décision si ces conditions sont réunies.

Article 35

Finalité de l'utilisation

(1) La Partie contractante destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données ont été transmises en vertu du présent Traité ; le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'après autorisation préalable de la Partie contractante gestionnaire des données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de la Partie contractante gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.

(2) Le traitement de données, transmises en vertu des articles 3, 4 et 9, par la Partie contractante effectuant la consultation ou la comparaison des données est exclusivement autorisé en vue de :

1. déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés ;

2. préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire en vertu du droit national en cas de concordance de ces données ;

3. faire une journalisation conformément à l'article 39.

La Partie contractante gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que si ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison, de répondre par la voie automatisée à la demande ou de faire la journalisation conformément à l'article 39. A l'issue de la comparaison ou de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue des finalités mentionnées à la 1^{ère} phrase, numéros 2 et 3 ne soit nécessaire.

(3) Les données transmises en vertu de l'article 12 peuvent être utilisées par la Partie contractante gestionnaire du fichier exclusivement si cela est nécessaire en vue de répondre par la voie automatisée à la demande ou en vue de faire la journalisation aux termes de l'article 39. A l'issue de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue de la journalisation aux termes de l'article 39 ne soit nécessaire. La Partie contractante requérante ne peut utiliser les données obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure sur la base de laquelle la consultation a été faite.

Article 36

Autorités compétentes

Les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées exclusivement par les autorités et tribunaux ayant la compétence pour une mission effectuée dans le cadre des finalités visées à l'article 35. En particulier, la communication des données transmises à d'autres autorités ne peut avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie contractante

ayant transmis les données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire.

Article 37

Exactitude, actualité et durée de stockage de données

(1) Les Parties contractantes sont tenues de veiller à l'exactitude et à l'actualité des données à caractère personnel. S'il s'avère, d'office ou suite à une communication de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie contractante destinataire ou les Parties contractantes destinataires doivent en être informées sans délai. Celles-ci sont tenues de procéder à la rectification ou à l'effacement des données. En outre, les données à caractère personnel sont à corriger si elles s'avèrent incorrectes. Si l'autorité destinataire a des indices faisant présumer que des données transmises sont entachées d'erreur ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises.

(2) Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont il ne peut pas être constaté si elles sont correctes ou incorrectes, doivent, sur demande de la personne concernée, être marquées en vertu du droit national des Parties contractantes. En cas de marquage, celui-ci ne peut être levé en vertu du droit national que sur consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de contrôle de la protection des données.

(3) Les données à caractère personnel transmises doivent être effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues doivent être effacées

1. si elles ne sont pas ou plus nécessaires en regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans

qu'il n'y ait eu de demande, l'autorité destinataire est tenue d'examiner sans délai si celles-ci sont nécessaires en regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises ;

2. à l'issue d'un délai maximum prévu pour la conservation des données dans le droit national de la Partie contractante transmettant les données, lorsque l'autorité transmettant les données a indiqué à l'autorité destinataire ce délai maximum au moment de la transmission.

Il est procédé, au lieu d'un effacement, à un verrouillage en vertu du droit national lorsqu'il y a lieu de croire que l'effacement porterait atteinte à des intérêts méritant une protection de la personne concernée. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins pour lesquelles l'effacement n'a pas eu lieu.

Article 38

Mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection et la sécurité des données

(1) L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données sont obligées de protéger efficacement les données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non-autorisée, perte fortuite, accès non-autorisé, altération fortuite ou non-autorisée et divulgation non-autorisée.

(2) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure de consultation automatisée et garantit que

1. des mesures pour assurer la protection et la sécurité des données sont prises en concordance avec l'état de l'art actuel, garantissant notamment la confidentialité et l'intégrité des données,

2. lors de l'utilisation de réseaux publiquement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et

3. l'admissibilité des consultations en vertu de l'article 39, paragraphes 2, 4 et 5, peut être contrôlée.

Article 39

Documentation et journalisation, dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non-automatisée

(1) Chaque Partie contractante garantit que toute transmission et toute réception non-automatisées de données à caractère personnel est documentée par l'autorité requérante et l'autorité gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes :

1. la raison ayant déclenché la transmission,
2. les données transmises,
3. la date de la transmission, et
4. la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l'autorité gestionnaire du fichier.

(2) Pour la consultation automatisée des données en vertu des articles 3, 9 et 12 et pour la comparaison automatisée en vertu de l'article 4, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. La consultation ou la comparaison automatisées ne peuvent être réalisées que par des fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet. Sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à la consultation ou à la comparaison automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 5, ainsi que des autres Parties contractantes.

2. Chaque Partie contractante garantit que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité requérante fait état de toute transmission et de toute réception de données dans un registre de journalisation, y compris de l'information concernant l'existence ou non d'une concordance. La journalisation comprend les informations suivantes :

a) les données transmises,

b) la date et l'heure précises de la transmission, et

c) la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l'autorité gestionnaire du fichier.

L'autorité requérante journalise également la raison de la demande ou de la transmission ainsi que la référence de l'agent ayant réalisé la consultation ainsi que de l'agent ayant été à l'origine de la demande ou de la transmission.

(3) Sur demande, l'autorité réalisant la journalisation informe sans délai les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données de la Partie contractante concernée des données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines après réception de la demande. Les données journalisées peuvent être utilisées exclusivement aux fins suivantes :

1. le contrôle de la protection des données

2. la garantie de la sécurité des données.

(4) Les données journalisées doivent être protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation autre qu'aux fins susvisées et contre tout autre abus et doivent être conservées pendant deux ans. Après l'expiration du délai de conservation, les données journalisées doivent être effacées sans délai.

(5) Le contrôle juridique de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel relève de la responsabilité des autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données des Parties contractantes respectives. Toute personne peut en vertu du droit national demander à ces autorités de vérifier la légitimité du traitement de données la concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités ainsi que les autorités compétentes pour la journalisation doivent également effectuer des contrôles aléatoires pour vérifier la légitimité des transmissions, à l'aide des dossiers qui ont été à la base des consultations. Les résultats de cette activité de contrôle doivent être conservés pendant 18 mois en vue d'un contrôle par les autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données. A l'expiration de ce délai, ils doivent être effacés sans délai. Chaque autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données peut être requise par l'autorité indépendante de contrôle de la protection des données d'une autre Partie contractante d'exercer ses compétences conformément au droit national. Les autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données des Parties contractantes veillent à la coopération réciproque nécessaire en vue de remplir leurs tâches de contrôle, notamment par le biais de l'échange d'informations pertinentes.

Article 40**Droit des personnes concernées à être renseignées et indemnisées**

(1) Sur demande, la personne concernée, après avoir prouvé son identité, doit, dans le respect du droit national, être renseignée sans frais déraisonnables, sous une forme généralement compréhensible et sans retard déraisonnable, par l'autorité compétente en vertu du droit national sur les données traitées la concernant ainsi que sur leur origine, les destinataires ou catégories de destinataires, la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique régissant le traitement. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données entachées d'erreur ou de faire effacer les données traitées illicitement. Les Parties contractantes assurent en outre que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données à caractère personnel, s'adresser par un recours effectif à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme tout comme à une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la Directive 95/46/CE, et qu'elle se voie offrir la possibilité de faire valoir, par la voie judiciaire, un droit à dédommagement ou à une autre forme de réparation. Le droit national de l'Etat dans lequel elle fait valoir ses droits règle les détails de la procédure pour la mise en œuvre de ces droits ainsi que les raisons liées à la restriction du droit à être renseigné.

(2) Si une autorité d'une Partie contractante a transmis, en vertu du présent Traité, des données à caractère personnel, l'autorité destinataire de l'autre Partie contractante ne peut pas invoquer le fait que les données transmises aient été incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national à l'égard de la personne lésée. Si la Partie destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données transmises incorrectement, la Partie qui les a transmises rembourse intégralement à la Partie destinataire les sommes qu'elle a versées en réparation.

Article 41

Renseignements sur demande des Parties contractantes

La Partie contractante destinataire informe la Partie contractante ayant transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat ainsi obtenu.

Chapitre 8

Dispositions d'application et dispositions finales

Article 42

Déclarations

(1) Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne, dans une déclaration à l'Etat dépositaire, les autorités compétentes pour l'application du présent Traité.

Sont à désigner :

1. les points de contact nationaux pour l'analyse ADN, visés à l'article 6, paragraphe 1^{er}.
2. les points de contact nationaux pour les données dactyloscopiques, visés à l'article 11, paragraphe 1^{er},
3. les points de contact nationaux pour les données du registre d'immatriculation de véhicules, visés à l'article 12, paragraphe 2,

4. les points de contact nationaux pour l'échange d'informations lors de manifestations de grande envergure, visés à l'article 15,
5. les points de contact nationaux pour les informations relatives à la prévention d'infractions terroristes, visés à l'article 16, paragraphe 3,
6. les bureaux nationaux de contact et de coordination pour les gardes armés, visés à l'article 19,
7. les bureaux nationaux de contact et de coordination pour les conseillers en faux documents, visés à l'article 22,
8. les points de contacts nationaux pour la planification et l'exécution des mesures d'éloignement, visés à l'article 23, paragraphe 3,
9. les autorités et fonctionnaires, visés aux articles 24 à 27.

(2) Les déclarations faites en vertu du 1^{er} paragraphe peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au dépositaire. La modification produira ses effets à partir de la date de réception par le dépositaire.

Article 43

Comité des Ministres

(1) Les Parties contractantes créent un comité composé de ministres des Parties contractantes. Ce Comité des Ministres prend les décisions nécessaires à la transposition et à l'application du présent Traité. Les décisions du Comité des Ministres sont prises à l'unanimité de toutes les Parties contractantes.

(2) Afin de soutenir le Comité des Ministres, un groupe de travail commun, composé de représentants des Parties contractantes, contrôle la transposition et l'interprétation du présent Traité et établit s'il y a lieu de le compléter et de le faire évoluer. Le groupe de travail commun est convoqué à la demande d'une Partie contractante.

Article 44

Accords d'exécution

Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords portant sur l'exécution du présent Traité au niveau des administrations.

Article 45

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent Traité sont applicables sur le territoire des Parties contractantes. Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire du royaume située en Europe. Pour la République française, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire de la République située en Europe.

Article 46

Frais

Chaque Partie contractante assume les coûts qui découlent pour ses autorités de l'application du présent Traité. Dans des cas particuliers, les Parties contractantes concernées peuvent convenir d'un règlement dérogatoire.

Article 47**Rapport avec d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux**

(1) Les dispositions du présent Traité ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Traité, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Traité quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent Traité en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne.

(2) Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits ou obligations contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes. Les Parties contractantes sont libres d'appliquer dans leurs relations mutuelles les accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes. En cas de contradiction avec des droits ou obligations découlant de tels accords, les dispositions du présent Traité prévalent.

Article 48**Ratification, acceptation, approbation**

Le présent Traité est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire. Lors du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une déclaration peut être faite concernant le champ d'application géographique.

Article 49

Dépositaire

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est le dépositaire du présent Traité.

(2) Le dépositaire notifie sans délai aux autres Parties contractantes les ratifications, acceptations, approbations, adhésions, réserves et dénonciations ainsi que toute autre déclaration en rapport avec le présent Traité.

(3) Le dépositaire assure l'enregistrement du présent Traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 50

Entrée en vigueur

(1) Le présent Traité entre en vigueur entre les Parties contractantes qui l'ont ratifié 90 jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour les autres Parties contractantes, le présent Traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

(2) Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes la date d'entrée en vigueur.

Article 51

Adhésion

(1) Tout Etat membre de l'Union européenne peut adhérer au présent Traité. Au moment de l'adhésion, les accords d'exécution conclus jusque-là sur la base de l'article 44 et les autres

arrangements relatifs au présent Traité deviendront également contraignants pour les Etats adhérents.

(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. En cas d'adhésion, une déclaration relative au champ d'application territorial peut être faite lors du dépôt des instruments d'adhésion.

(3) Le présent Traité entre en vigueur, pour chaque Etat adhérent, 90 jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du Traité conformément à l'article 50.

Article 52

Dénonciation

(1) Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

(2) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification adressée au dépositaire par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six mois après réception de la notification par le dépositaire.

FAIT à Prüm, le 27 mai 2005, en un seul exemplaire en langues allemande, espagnole, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. L'original sera déposé aux archives du dépositaire, qui en transmettra une copie certifiée conforme à chaque Etat signataire et Etat adhérent.

Pour le Royaume de Belgique



Pour la République fédérale d'Allemagne

B. Zyparis




Lauterbach

Pour le Royaume d'Espagne




Pour la République française



Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Luc Frieden

Pour le Royaume des Pays-Bas

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected lines that form a complex, abstract shape.

Pour la République d'Autriche

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The name 'Günther Roby' is clearly legible, with 'Günther' on the top line and 'Roby' on the bottom line.

Annexe I

Traité

relatif à

l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale

Informations nécessaires en vertu de l'article 17, paragraphe 5, pour la notification écrite

1. Temps d'intervention décrivant la durée prévue de séjour,
2. Données des vols (y compris leurs numéros et horaires),
3. Nombre des membres de l'équipe de gardes armés à bord des aéronefs,
4. Noms et prénoms de toutes les personnes avec indication du nom du chef de l'équipe,
5. Numéros des passeports,
6. Marque, type et numéro de série des armes,
7. Quantité et type de munitions,
8. Objets d'équipement emportés par l'équipe et servant à l'accomplissement des missions.

Annexe 2

Traité

relatif à

**l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale**

**Armes de service, munitions et moyens d'intervention autorisés au sens de l'article 28,
paragraphe 2, 1^{ère} et 2^{ème} phrase**

1. Pour le Royaume de Belgique :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées**
- sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés**
- gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés**

2. Pour la République fédérale d'Allemagne :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées**

3. Pour le Royaume d'Espagne :

- armes à feu autorisées.
- armes de défense autorisées en vertu des dispositions réglementaires applicables aux agents participant à l'intervention commune, comme par exemple le bâton de police (ou la matraque), des sprays, des gaz lacrymogènes et d'autres moyens d'intervention autorisés.

4. Pour la République française :

- armes de service et moyens de contrainte en dotation individuelle autorisés par la législation nationale.

5. Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées,
- sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés,
- gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés,

6. Pour le Royaume des Pays-Bas :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées,
- sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés,
- gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés,

7. Pour la République d'Autriche :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées,
- sprays incapacitants autorisés et moyens d'intervention autorisés

Ich bescheinige hiermit die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift, die bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt worden ist.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy, the original of which has been deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du texte original déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Berlin, 20. November 2006

Berlin, 20 November 2006

Berlin, le 20 novembre 2006



Dr. Ludwig Biewer

Vortragender Legationsrat

Leiter des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts

Dichiarazione

La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, dichiara la sua intenzione di aderire, previo espletamento delle procedure interne, al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm).


A tale proposito la Repubblica Italiana fa presente quanto riportato in allegato.

La Repubblica Federale di Germania recepisce la dichiarazione della Repubblica Italiana in ordine all'intenzione di aderire al Trattato e la porta in modo appropriato a conoscenza delle altre Parti Contraenti. Essa, insieme alle altre Parti Contraenti, adotta le misure appropriate per la partecipazione della Repubblica Italiana, ancor prima della sua adesione, ai gruppi di lavoro creati dalle Parti Contraenti.


La presente dichiarazione viene sottoscritta in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca.

Berlino, il 4 luglio 2006

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica federale di Germania



Allegato

La Repubblica italiana fa presente quanto segue:

1. Riguardo lo scambio di dati di analisi del DNA:
la legislazione italiana al momento non prevede una banca dati DNA. La Repubblica Italiana darà quindi attuazione agli art. da 2 a 7 conformemente alle disposizioni che verranno introdotte con legge dello Stato;
2. per quanto riguarda l'articolo 17, par. 5, prima frase:
che la notifica scritta comprende, oltre alle informazioni elencate nell'allegato 1 al Trattato, anche il numero di contenitori in cui sono custodite le armi al momento dell'uscita dall'aeromobile;
3. per quanto riguarda l'articolo 18:
che al momento dell'uscita dall'aeromobile le armi (senza colpo in canna e con il caricatore sfilato) e le munizioni devono essere inserite in contenitori costituiti da plichi di plastica trasparente muniti di sigillo di sicurezza (auto distruggente in caso di apertura o manomissione). I plichi - uno per ciascuna arma - devono essere inseriti in valigette o altri contenitori muniti di serratura di sicurezza con chiave o combinazione.
4. per quanto riguarda l'articolo 25:
che in caso di interventi effettuati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, è autorizzata la detenzione di armi e di altri mezzi di coazione fisica previsti per i casi di intervento comune ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, 1^a e 2^a frase, e cioè:
 - Armi da fuoco e munizioni autorizzate;
 - Armi o strumenti di difesa autorizzati, secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune.
5. per quanto riguarda l'articolo 28, paragrafo 2, 1^a e 2^a frase:
che le armi d'ordinanza, le munizioni ed i mezzi d'intervento autorizzati, sono i seguenti:
 - Armi da fuoco e munizioni autorizzate;

- Armi o strumenti di difesa autorizzati, secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2006 (12.01.07)
(OR. NL)**

16382/06

LIMITE

**CRIMORG 194
ENFOPOL 216
MIGR 172**

NOTA

del: Segretariato del Consiglio
alle: delegazioni

Oggetto: trattato di Prüm

Si allega per le delegazioni, a titolo d'informazione, il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Il trattato è stato firmato dalle parti contraenti a Prüm (Germania) il 27 maggio 2005.

Trattato

tra

il Regno del Belgio,
la Repubblica Federale di Germania,
Il Regno di Spagna,
la Repubblica Francese,
il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi e
la Repubblica d'Austria

riguardante

l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale

Le Alti Parti contraenti del presente trattato, Stati membri dell'Unione europea,

Considerando che è importante, in uno spazio di libera circolazione delle persone, che gli Stati membri dell'Unione europea rafforzino la loro cooperazione al fine di lottare più efficacemente contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale,

Desiderose di svolgere un ruolo pionieristico allo scopo di raggiungere, nell'ambito del miglioramento della cooperazione in Europa e fatte salve le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, un livello il più alto possibile in materia di cooperazione, in primo luogo attraverso un miglior scambio di informazioni, con particolare riguardo ai settori connessi con la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale e di consentire a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea di partecipare a questa cooperazione,

Desiderose di trasferire le disposizioni del presente trattato nel quadro giuridico dell'Unione europea allo scopo di giungere ad un miglioramento dello scambio di informazioni all'interno di tutta l'Unione europea, in particolare nei settori riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, nonché di creare le basi giuridiche e le premesse tecniche necessarie,

Nel rispetto dei diritti fondamentali come previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati interessati, in particolare nella consapevolezza del fatto che la trasmissione dei dati a carattere personale a un'altra Parte contraente presuppone un adeguato livello di protezione dei dati da parte della Parte contraente destinataria,

Considerando l'opportunità - fatto salvo il diritto nazionale attualmente vigente nei Paesi interessati - di mantenere e di prevedere un controllo giudiziario adeguato delle misure previste dal presente trattato,

Disposte ad a completare il presente trattato con altri accordi che consentano una consultazione automatizzata dei dati in altre banche dati ad hoc per quanto ciò sia necessario e proporzionato in relazione ai fini dell'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Aspetti generali

Articolo 1

Principi

- (1) Con il presente trattato, le Parti contraenti mirano ad intensificare la cooperazione transfrontaliera tra loro e, in particolare, lo scambio di informazioni.
- (2) Tale cooperazione non interferisce con il diritto dell'Unione europea e resta aperta all'adesione di ogni Stato membro dell'Unione europea sulla base delle disposizioni del presente trattato.
- (3) La cooperazione nell'ambito del presente trattato si prefigge di sviluppare delle iniziative che favoriscano la cooperazione europea nei settori descritti dal presente trattato.
- (4) Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, sarà presentata una iniziativa in previsione della trascrizione delle disposizioni del presente trattato nell'ambito giuridico dell'Unione europea sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuazione del presente trattato, di concerto con la Commissione europea o su proposta della Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (5) Le Parti contraenti informano regolarmente e congiuntamente il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sull'evoluzione della cooperazione.

Capitolo 2

Profili DNA, dati dattiloscopici e altri dati

Articolo 2

Creazione di schedari nazionali di analisi DNA

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a creare e a gestire degli schedari nazionali di analisi DNA al fine di perseguire le violazioni penali. Il trattamento dei dati registrati negli schedari sulla base del presente trattato verrà effettuato, fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, in conformità con il diritto nazionale applicabile al processo di trattamento in questione.
 - (2) Allo scopo di attuare il presente trattato, le parti contraenti garantiscono che siano disponibili i dati indicizzati, che si riferiscono al contenuto degli schedari nazionali di analisi DNA di cui al paragrafo 1, 1^a frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA* provenienti dalla parte non codante del DNA ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere nessun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali.
 - (3) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente stabilisce gli schedari nazionali di analisi DNA cui vengono applicati gli articoli dal 2 al 6, nonché le condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1.
- * Per la Repubblica Federale di Germania i profili DNA sulla base del presente accordo si chiamano Identifizierungsmuster (modelli di identificazione DNA)

Articolo 3

Consultazione automatizzata dei profili DNA

- (1) Le Parti contraenti autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, di cui all'articolo 6, ad accedere, allo scopo di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi DNA, e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei profili DNA. La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua detta consultazione.
- (2) Se, nell'ambito di una consultazione automatizzata, si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e un profilo DNA registrato nello schedario della Parte contraente destinataria, il punto di contatto nazionale che ha avviato la consultazione viene informato per via automatizzata dell'esistenza di una concordanza e del riferimento. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Articolo 4

Comparazione automatizzata dei profili DNA

- (1) Le Parti contraenti comparano, tramite i loro punti di contatto nazionali e di comune accordo, i profili DNA delle loro tracce aperte con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi DNA allo scopo di perseguire delle violazioni penali. La trasmissione e la comparazione vengono effettuate in maniera automatizzata. La trasmissione volta a comparare i profili DNA delle tracce aperte avviene solamente nei casi in cui una tale trasmissione sia prevista dal diritto nazionale della Parte contraente richiedente.
- (2) Se, durante la comparazione prevista dal paragrafo 1, una Parte contraente constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono a quelli contenuti nel proprio schedario di analisi DNA, essa comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell'altra Parte contraente i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.

Articolo 5

Trasmissione di altri dati a carattere personale e (di altre informazioni)

In caso di constatazione di concordanza di profili DNA nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati a carattere personale concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene sulla base del diritto nazionale della Parte contraente richiesta, comprese le disposizioni relative alla collaborazione giudiziaria.

Articolo 6

Punto di contatto nazionale e accordo attuativo

- (1) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base agli articoli 3 e 4. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.
- (2) Un accordo attuativo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici delle procedure descritte agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Prelievo di materiale genetico e trasmissione dei profili DNA

Se, nell'ambito di una procedura di inchiesta o di una procedura giudiziaria in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio della Parte contraente richiesta viene meno, quest'ultima concede la collaborazione giudiziaria prelevando e analizzando il materiale genetico di questa persona, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, quando:

1. la Parte contraente richiedente comunica lo scopo per cui si richiede tale procedura;

2. la Parte contraente richiedente presenta un'ordinanza o un atto di inchiesta, emesso dall'autorità competente, richiesto in base al proprio diritto nazionale, dal quale risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale genetico verrebbero unificate nell'ipotesi in cui la persona in questione si trovasse nel territorio della Parte contraente richiedente e
3. le condizioni preliminari al prelievo e all'analisi del materiale genetico, nonché alla trasmissione del profilo DNA ottenuto vengono unificate in base al diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 8

Dati dattiloscopici

Al fine dell'attuazione del presente trattato, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali. Questi dati indicizzati non contengono che dei dati dattiloscopici ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 9

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

- (1) Le Parti contraenti autorizzano il punto di contatto nazionale delle altre Parti contraenti, di cui all'articolo 11, ad accedere, allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei dati dattiloscopici. La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua detta consultazione.

- (2) La definizione finale di un legame tra un dato dattiloscopico e un dato indicizzato della Parte contraente che gestisce lo schedario è realizzata dal punto di contatto nazionale della Parte che ha realizzato la consultazione sulla base dei dati indicizzati trasmessi in modo automatizzato e necessari ad una attribuzione univoca.

Articolo 10

Trasmissione di altri dati a carattere personale, nonché di altre informazioni

In caso di constatazione della concordanza di dati indicizzati nell'ambito della procedura prevista all'articolo 9, la trasmissione di altri dati a carattere personale che si riferiscono ai dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base al diritto nazionale della Parte contraente richiesta, comprese le disposizioni relative alla collaborazione giudiziaria.

Articolo 11

Punto di contatto nazionale e accordo attuativo

- (1) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base all'articolo 9. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale che gli viene applicato.
- (2) Un accordo attuativo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura descritta all'articolo 9.

Articolo 12

Consultazione automatizzata di dati nei registri di immatricolazione dei veicoli.

- (1) Allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali, allo scopo di perseguire fatti penalmente punibili che rientrino, nel territorio della Parte contraente che effettua la consultazione, nella competenza dei Tribunali o dei Pubblici Ministeri ed allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, le Parti contraenti autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, menzionati al paragrafo 2, ad accedere ai dati seguenti nei registri nazionali dei veicoli e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata caso per caso:

1. i dati relativi ai proprietari o, secondo i casi, ai titolari, nonché
2. i dati relativi ai veicoli.

La consultazione deve avvenire utilizzando un numero completo di identificazione del veicolo o un numero completo di targa. La consultazione dovrebbe avvenire nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la consultazione.

- (2) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per le richieste che le vengono indirizzate ai fini della trasmissione di dati prevista dal paragrafo 1. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicabile. Un accordo attuativo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura.

Articolo 13

Trasmissione di dati a carattere non personale

Allo scopo di prevenire le violazioni penali e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici durante le manifestazioni di grande ampiezza a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo, le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente i dati a carattere non personale che possono essere necessari a tal fine, sia su richiesta sia su propria iniziativa e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati.

Articolo 14

Trasmissione di dati a carattere personale

- (1) Allo scopo di prevenire le violazioni penali e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici durante le grandi manifestazioni a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo, le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente, sia su richiesta sia su propria iniziativa, i dati relativi a delle persone, quando

condanne definitive o altri fatti giustifichino la presunzione che tali persone commetteranno delle violazioni penali nell'ambito di tali avvenimenti o che costituiranno un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, sempre che la trasmissione di tali dati sia consentita sulla base del diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati.

- (2) I dati a carattere personale possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l'evento dettagliatamente descritto in funzione del quale essi sono stati comunicati. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più esserlo. In ogni caso, i dati trasmessi sono cancellati al massimo entro un anno.

Articolo 15

Punto di contatto nazionale

Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base agli articoli 13 e 14. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicato.

Capitolo 3

Misure volte a prevenire i reati terroristici

Articolo 16

Trasmissione di informazioni al fine di prevenire i reati terroristici

- (1) Allo scopo di prevenire i reati terroristici, le Parti contraenti, in casi particolari, nel rispetto del diritto nazionale e senza esserne richiesti, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, di cui al paragrafo 3, i dati a carattere personale e le informazioni di cui al paragrafo 2, per quanto necessario sempre che alcuni fatti giustifichino la presunzione che le persone interessate commetteranno dei reati quali quelli previsti, agli articoli da 1 a 3 incluso, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.

- (2) I dati e le informazioni da trasmettere comprendono i cognomi, nomi, data e luogo di nascita, nonché una descrizione dei fatti dai quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.
- (3) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio dei dati con i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti. Le competenze di ogni punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicato.
- (4) L'autorità che trasmette i dati può, in base al diritto nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati e le informazioni da parte dell'autorità destinataria. Quest'ultima è soggetta a tali condizioni.

Articolo 17

Guardie armate a bordo di aeromobili

- (1) Ogni Parte contraente decide in modo autonomo, in funzione della sua politica nazionale di sicurezza aerea, circa l'intervento di guardie armate a bordo di aeromobili registrati presso questa Parte contraente. L'intervento di queste guardie armate a bordo degli aeromobili avviene in conformità con la Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale ed allegati, in particolare l'allegato 17, nonché con gli altri documenti relativi alla sua applicazione e tenendo conto dei poteri del comandante dell'aeromobile in base alla Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963 relativa ai reati ed a talune altre azioni a bordo degli aeromobili, nonché in conformità con altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, nella misura in cui queste sono vincolanti per le rispettive Parti contraenti.
- (2) Si intende per guardie armate a bordo degli aeromobili ai sensi del presente trattato i funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati a tal fine e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili.
- (3) Le Parti contraenti si supportano reciprocamente durante la formazione iniziale e permanente delle guardie armate a bordo degli aeromobili e collaborano sulle questioni riguardanti l'attrezzatura di queste guardie.

- (4) Prima dell'accompagnamento di un volo, l'ufficio nazionale di coordinamento competente della Parte contraente speditrice, di cui all'articolo 19, deve annunciare tale intervento per iscritto. L'informazione è notificata almeno tre giorni prima del volo in questione a destinazione o provenienza da un aeroporto di un'altra Parte contraente, all'ufficio nazionale di coordinamento competente dell'altra Parte contraente. In caso di pericolo imminente, la notifica viene fatta immediatamente, in linea di massima prima dell'atterraggio.
- (5) La notifica scritta, trattata in maniera riservata dalle Parti contraenti, comprende le informazioni menzionate all'allegato 1 del presente trattato. Le Parti contraenti possono, tramite un accordo separato, modificare l'allegato 1.

Articolo 18

Porto d'armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti inerenti all'attrezzatura

- (1) Le Parti contraenti rilasciano alle guardie armate destinate a bordo degli aeromobili delle altre Parti contraenti, su richiesta di queste ultime, un'autorizzazione generale di porto d'armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti inerenti l'attrezzatura per i voli con destinazione o provenienti dagli aeroporti delle Parti contraenti. Tale autorizzazione si estende al porto d'armi di ordinanza e di munizioni sia a bordo di aeromobili che, alle condizioni previste al paragrafo 2, nelle zone di sicurezza non accessibili al pubblico in un aeroporto della Parte contraente interessata.
- (2) Il porto d'armi di ordinanza e di munizioni è soggetto alle seguenti condizioni:
 1. l'uscita dell'aeromobile in un aeroporto con armi e munizioni o il soggiorno nelle zone di sicurezza non accessibili al pubblico di un aeroporto di un'altra Parte contraente è autorizzato esclusivamente con l'accompagnamento di un rappresentante dell'autorità nazionale competente dell'altra Parte contraente interessata.
 2. Immediatamente dopo la loro uscita dall'aeromobile, le armi di ordinanza e le munizioni portate sono depositate sotto scorta in un luogo da stabilire da parte delle autorità nazionali competenti, dove esse vengono immagazzinate in modo sicuro e sotto sorveglianza.

Articolo 19

Uffici nazionali di contatto e di coordinamento

Ogni Parte contraente designa un ufficio nazionale di contatto e di coordinamento per l'attuazione delle missioni di cui agli articoli 17 e 18.

Capitolo 4

Misure

relative alla lotta contro la migrazione illegale

Articolo 20

Consulenti sui documenti falsi

- (1) Sulla base delle valutazioni comuni della situazione e tenendo conto del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio dell'Unione europea del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, le Parti contraenti concordano sull'invio di consulenti sui documenti falsi nei Paesi considerati come Paesi di origine o di transito per l'immigrazione illegale.
- (2) Sulla base del diritto nazionale, le Parti contraenti comunicano regolarmente gli elementi informativi relativi all'immigrazione illegale ottenuti grazie all'attività dei loro consulenti sui documenti falsi.
- (3) Durante l'invio di consulenti sui documenti falsi, le Parti contraenti possono designare una Parte contraente coordinatrice per la realizzazione di misure concrete. Il coordinamento potrà altresì essere limitato nel tempo.

Articolo 21

Missioni dei consulenti sui documenti falsi

I consulenti sui documenti falsi inviati dalle Parti contraenti adempiono, in particolare, alle seguenti missioni:

1. consulenza e formazione delle rappresentanze diplomatiche o consolari delle Parti contraenti sulla questione dei visti e dei passaporti, in particolar modo per quanto riguarda il riconoscimento di documenti falsificati o contraffatti, nonché sulla frode documentale e l'immigrazione illegale;
2. consulenza e formazione di società di trasporto in materia di obblighi derivanti per le stesse dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 e dell'allegato 9 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, nonché in materia di riconoscimento di documenti falsificati o contraffatti così come sulle relative disposizioni riguardanti l'ingresso;
3. consulenza e formazione delle autorità e istituzioni del Paese ospite competente per i controlli di polizia alle frontiere.

Non vengono pregiudicate le competenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari né quelle delle autorità preposte ai controlli di frontiera di polizia delle Parti contraenti.

Articolo 22

Uffici nazionali di contatto e di coordinamento

Le Parti contraenti designano gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento che fungono da interlocutori per le concertazioni sull'invio di consulenti sui documenti falsi, nonché per la pianificazione, l'attuazione, l'accompagnamento e la verifica di misure di consulenza e di formazione.

Articolo 23

Sostegno durante le misure di allontanamento

- (1) Le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento tenendo conto della decisione 2004/573/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri e della direttiva 2003/110/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. Si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilità di parteciparvi. Durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza.
- (2) Una parte contraente può allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui ciò risulti necessario. La Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento. Stabilisce nella sua decisione le modalità dell'allontanamento e applica, nella misura in cui ciò risulti necessario, i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare.
- (3) Le Parti contraenti designano dei punti di contatti nazionali per la pianificazione e l'esecuzione delle misure di allontanamento. Gli esperti si incontrano regolarmente all'interno del gruppo di lavoro al fine di:
 1. valutare i risultati delle azioni precedenti e tenerne conto durante la pianificazione e l'attuazione di ulteriori misure di allontanamento;
 2. esaminare tutti gli eventuali problemi connessi con il transito di cui al paragrafo 2 ed elaborare delle soluzioni a tal fine.

Capitolo 5

Altre forme di cooperazione

Articolo 24

Forme di interventi comuni

- (1) Al fine di intensificare la cooperazione di polizia, le autorità competenti che devono essere designate dalle Parti contraenti possono, al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici nonché per prevenire i reati penali, costituire delle pattuglie comuni nonché altre forme di intervento comuni, all'interno delle quali dei funzionari o altre autorità pubbliche, designati dalle Parti contraenti, (qui di seguito denominati "i funzionari") partecipano agli interventi nel territorio di un'altra Parte contraente.
- (2) Ogni Parte contraente, in quanto Stato di accoglienza, può, in conformità al suo diritto nazionale e con l'assenso dello Stato che promuove l'invio, affidare a dei funzionari di altre Parti contraenti, nel quadro di forme comuni di intervento, delle competenze di autorità pubblica o ammettere, per quanto il diritto dello Stato di accoglienza lo consenta, che dei funzionari di altre Parti contraenti esercitino le loro competenze di pubblica autorità secondo il diritto dello Stato che promuove l'invio. Le competenze di pubblica autorità non possono a tal fine essere esercitate se non unicamente sotto il comando e, in via generale, alla presenza di funzionari dello Stato di accoglienza. I funzionari dell'altra Parte contraente sono a tal fine sottoposti al diritto nazionale dello Stato di accoglienza. I loro atti sono ascrivibili allo Stato di accoglienza.
- (3) I funzionari che partecipano ad interventi comuni di altre Parti contraenti sono vincolati alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato di accoglienza.
- (4) Un accordo di esecuzione ai sensi dell'articolo 44 disciplina gli aspetti pratici della cooperazione.

Articolo 25

Misure in caso di pericolo imminente

- (1) In una situazione di emergenza, i funzionari di una Parte contraente possono attraversare senza una preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente la frontiera comune al fine di adottare, nella zona di frontiera nel territorio di quest'altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di quest'ultima, e misure provvisorie necessarie allo scopo di scongiurare ogni pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone.
- (2) Vi è situazione di emergenza ai sensi del paragrafo 1 quando il fatto di aspettare l'intervento dei funzionari dello Stato di accoglienza o il collocamento sotto comando ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, rischia di favorire l'insorgenza del pericolo.
- (3) I funzionari che intervengono avvisano immediatamente lo Stato di accoglienza. Quest'ultimo accusa ricezione di tale informazione ed è tenuto a prendere immediatamente le misure che sono necessarie per scongiurare il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. I funzionari partecipanti possono agire nel territorio dello Stato di accoglienza solo fino a quando quest'ultimo abbia adottato le misure necessarie. I funzionari partecipanti devono rispettare le istruzioni dello Stato di accoglienza.
- (4) Le Parti contraenti concludono un accordo separato sulle autorità da avvisare senza indugio in base al paragrafo 3. I funzionari partecipanti sono vincolati dalle disposizioni del presente articolo e dal diritto della Parte contraente nel territorio della quale essi agiscono.
- (5) Le misure adottate dai funzionari partecipanti sono ascrivibili alla responsabilità dello Stato di accoglienza.

Articolo 26

Assistenza durante eventi di vaste proporzioni, di catastrofi e di incidenti gravi

Le autorità competenti delle Parti contraenti si assistono reciprocamente nel rispetto del loro diritto nazionale durante manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni, in occasione di catastrofi, nonché di incidenti gravi:

1. informandosi reciprocamente, quanto prima, su tali eventi che abbiano implicazioni transfrontaliere e comunicandosi tra loro le relative informazioni importanti;
2. adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio durante situazioni che abbiano implicazioni transfrontaliere;
3. prestando assistenza, nella misura del possibile, su richiesta della Parte contraente nel territorio della quale la situazione si verifica, attraverso l'invio di funzionari, di specialisti e di consiglieri, nonché attraverso la messa a disposizione di oggetti facenti parte dell'attrezzatura.

Non vengono pregiudicati gli accordi internazionali delle Parti contraenti relativi all'assistenza reciproca in caso di catastrofi, compresi gli incidenti gravi.

Articolo 27

Cooperazione su richiesta

- (1) Nell'ambito delle loro competenze e in conformità con il loro diritto nazionale, le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza reciproca su richiesta.
- (2) Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in base all'articolo 39, paragrafo 1, 1 frase della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990, in particolare attraverso:
 1. verifiche dell'identità di proprietari e detentori, nonché di conducenti di veicoli stradali, di imbarcazioni e navi o aeromobili, sempre che tale azione non sia già prevista dall'articolo 12,

2. informazioni riguardanti le patenti, i permessi nautici e autorizzazioni simili,
 3. verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza,
 4. verifiche riguardanti i titoli di soggiorno,
 5. verifiche sull'identità degli abbonati alla rete telefonica e degli abbonati ad altre attrezzature di telecomunicazione, nella misura in cui queste sono accessibili pubblicamente,
 6. verifiche d'identità,
 7. inchieste sulla provenienza di oggetti quali armi, veicoli a motore o imbarcazioni e navi (domande relative al canale di vendita),
 8. elementi informativi provenienti dalla raccolta di dati e di documenti di polizia nonché informazioni provenienti dalla raccolta di dati delle autorità amministrative accessibili pubblicamente,
 9. segnalazioni urgenti relative alle armi e agli esplosivi, nonché segnalazioni riguardanti la contraffazione di mezzi di pagamento e di bolli,
 10. informazioni relative all'attuazione pratica di misure di osservazione transfrontaliere, di inseguimento transfrontaliero e di consegne sorvegliate, e
 11. notifica della disponibilità di una persona a rilasciare dichiarazioni.
- (3) Qualora l'autorità richiesta non sia competente per il trattamento della domanda, trasmetterà la domanda all'autorità competente. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente di detta trasmissione e dell'autorità competente per il trattamento della domanda. L'autorità competente tratta la domanda e trasmette il risultato all'autorità richiedente.

Capitolo 6

Disposizioni generali

Articolo 28

Utilizzo di armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti di attrezzatura

- (1) I funzionari di una Parte contraente che si trovano, nell'ambito di un intervento comune, nel territorio di un'altra Parte contraente possono indossare la loro divisa nazionale. Possono portare le loro armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura ammessi in base al diritto nazionale dello Stato di invio. Ogni Parte contraente può vietare il porto di alcune armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura da parte dei funzionari dello Stato d'invio.
- (2) Le armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura enunciati all'allegato 2 possono essere utilizzati solo in caso di legittima difesa propria o altrui. L'agente dello Stato di accoglienza, preposto all'intervento, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale, l'utilizzo di armi, di munizioni e di oggetti di attrezzatura che oltrepassano l'ambito della 1^a frase. L'utilizzo delle armi di ordinanza, delle munizioni e degli oggetti di attrezzatura è soggetto al diritto dello Stato di accoglienza. Le autorità competenti si scambiano informazioni reciproche su armi di ordinanza, munizioni ed oggetti di attrezzatura rispettivamente autorizzati, nonché sulle condizioni che disciplinano il loro utilizzo.
- (3) Le Parti contraenti possono, tramite accordo separato, modificare l'allegato 2.
- (4) Se i funzionari di una delle Parti contraenti utilizzano veicoli a motore nell'ambito delle misure adottate, in base al presente trattato, nel territorio di un'altra Parte contraente, questi sono soggetti alle stesse regole di circolazione come i funzionari dello Stato di accoglienza, compreso l'uso delle prerogative di pubblica autorità in materia di impiego dei dispositivi sonori o luminosi e riguardanti l'osservanza delle regole della circolazione.
- (5) Un accordo di esecuzione ai sensi dell'articolo 44 disciplina gli aspetti pratici dell'utilizzo di armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti di attrezzatura.
- (6) L'articolo 18 non viene pregiudicato.

Articolo 29

Protezione e assistenza

Le Parti contraenti sono obbligate a prestare ai funzionari inviati dall'altra Parte contraente nell'esercizio della loro funzione la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Articolo 30

Regolamentazione generale in materia di responsabilità

In materia di responsabilità nell'ambito del presente trattato, l'articolo 43 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990, è applicabile *mutatis mutandis*. La 1^a frase non si applica agli articoli 17 e 18.

Articolo 31

Posizione giuridica dei funzionari nei confronti del diritto penale

I funzionari che agiscono, sulla base del presente trattato, nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati ai funzionari dell'altra Parte contraente per quanto attiene ai reati penali che commettono o che vengono commessi contro di loro, tranne le disposizioni contrarie contenute in un altro accordo in vigore per le Parti contraenti.

Articolo 32

Relazione di servizio

I funzionari che agiscono, sulla base del presente trattato, nel territorio di un'altra Parte contraente restano soggetti alle disposizioni in vigore nel loro Paese per quanto attiene alla relazione di servizio, soprattutto in materia disciplinare.

Capitolo 7

Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

Articolo 33

Definizioni e campo di applicazione

- (1) Ai sensi del presente trattato, si intende per:
1. "Trattamento di dati a carattere personale": ogni azione o successione di azioni, con o senza l'ausilio di procedure automatiche, che si riferiscono a dati a carattere personale quali il prelievo, lo stoccaggio, l'organizzazione, la conservazione, l'adeguamento o la modifica, la lettura, la ricerca, la consultazione, l'utilizzo, la comunicazione tramite trasmissione, la diffusione o ogni altra forma di messa a disposizione, la combinazione o la messa in relazione, nonché il criptaggio, la cancellazione o la distruzione di dati; ai sensi del presente trattato, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una concordanza;
 2. "Consultazione automatizzata": l'accesso diretto ad una banca dati automatizzata di un'altra autorità e in modo tale che la consultazione avvenga interamente per via automatizzata;
 3. "Caratterizzazione": l'apposizione di un identificativo sui dati a carattere personale registrati, senza cercare di limitare il loro trattamento futuro.
 4. "Criptaggio": la caratterizzazione di dati personali registrati, al fine di limitare il loro trattamento futuro.
- (2) Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base al presente trattato, sempre che i capitoli precedenti non contengano disposizioni contrarie.

Articolo 34

Livello di protezione dei dati

- (1) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi nell'ambito del presente trattato, ogni Parte contraente garantisce nel proprio diritto nazionale un livello di protezione dei dati corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati personali, nonché del protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione n.° R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa all'utilizzo di dati personali nel settore di polizia del 17 settembre 1987 e ciò anche quando i dati non vengono trattati in maniera automatizzata.
- (2) La trasmissione di dati personali prevista nel presente trattato potrà essere avviata quando le disposizioni del presente capitolo sono state recepite dal diritto nazionale nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 43 constata a seguito di decisione se queste condizioni sono soddisfatte.

Articolo 35

Finalità di utilizzo

- (1) La Parte contraente destinataria può trattare i dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi in base al presente trattato; il trattamento per altri scopi è ammesso unicamente previa autorizzazione della Parte contraente che gestisce i dati e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente destinataria. L'autorizzazione può essere rilasciata sempre che il diritto nazionale della Parte contraente che gestisce i dati consenta questo trattamento per altri fini.
- (2) Il trattamento dei dati, trasmessi in base agli articoli 3, 4 e 9, a cura della Parte contraente che effettua la consultazione o la comparazione dei dati è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

1. determinare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici comparati;
2. predisporre e introdurre una domanda di collaborazione amministrativa o giudiziaria in base al diritto nazionale in caso di concordanza dei dati;
3. protocollare in conformità all'articolo 39.

La Parte contraente che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi in base agli articoli 3, 4 e 9 solamente se tale trattamento è necessario per realizzare una comparazione, per rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollare in conformità all'articolo 39. Al termine del raffronto o della risposta informatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per le finalità menzionate nella 1^a frase, numeri 1 e 3, non sia necessario.

- (3) I dati trasmessi in base all'articolo 12 possono essere utilizzati dalla Parte contraente che gestisce lo schedario esclusivamente se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollarla ai sensi dell'articolo 39. A conclusione della risposta automatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per la protocollazione ai sensi dell'articolo 39 non sia necessario. La Parte contraente richiedente non può che utilizzare i dati, ottenuti nell'ambito della risposta, ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Articolo 36

Autorità competenti

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità e dai tribunali competenti per la missione effettuata nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 35. In particolare, la comunicazione dei dati trasmessi ad altre autorità può aver luogo solo previa autorizzazione della Parte contraente che ha trasmesso i dati e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente di destinazione.

Articolo 37

Esattezza, aggiornamento e durata della memorizzazione dei dati

- (1) Le Parti contraenti sono tenute a controllare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali. Se risulta, d'ufficio o in seguito ad una comunicazione della persona interessata, che dati inesatti o quelli che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi sono stati forniti, la Parte contraente destinataria o le Parti contraenti destinatarie devono esserne informate quanto prima. Queste sono tenute a procedere alla rettifica o alla cancellazione dei dati. Inoltre, i dati personali devono essere corretti se risultano inesatti. Se l'autorità destinataria dispone di indizi che facciano presumere che i dati trasmessi siano viziati da errore o che debbano essere cancellati, essa ne informa subito l'autorità che li ha trasmessi.
- (2) I dati di cui si contesta l'esattezza da parte della persona interessata e per i quali non è possibile verificare se siano corretti o inesatti, devono, su richiesta della persona interessata, essere contrassegnati in base al diritto nazionale delle Parti contraenti. Nel caso in cui sia stato posto il contrassegno, questo può essere tolto in base al diritto nazionale solo su consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell'autorità indipendente competente in materia di controllo per la protezione dei dati.
- (3) I dati personali trasmessi devono essere cancellati qualora non avessero dovuto essere trasmessi o ricevuti. I dati legalmente trasmessi e ricevuti devono essere cancellati:
 1. se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dei dati personali sono stati trasmessi senza che vi sia stata alcuna richiesta, l'autorità destinataria è tenuta ad esaminare subito se essi siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
 2. al termine di un periodo massimo previsto per la conservazione dei dati dal diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati, quando l'autorità che trasmette i dati ha indicato all'autorità destinataria questo termine massimo all'atto della trasmissione.

Si procede al criptaggio, invece che alla cancellazione, in virtù del diritto nazionale quando vi sono motivi per ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe interessi della persona interessata meritevoli di protezione. Alcuni dati criptati possono essere utilizzati o trasmessi solo ai fini per i quali la cancellazione non è avvenuta.

Articolo 38

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

- (1) L'autorità destinataria e l'autorità che trasmette i dati sono obbligate a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.
- (2) Un accordo esecutivo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura di consultazione automatizzata e garantisce che:
 1. delle misure per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati siano prese in accordo con lo stato dell'arte attuale, garantendo soprattutto la riservatezza e l'integrità dei dati,
 2. durante l'utilizzo di reti accessibili pubblicamente, si utilizzino procedure di criptaggio e di autenticazione riconosciute dall'autorità competente a tal fine, e
 3. l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 39, paragrafi 2, 4 e 5 possa essere controllata.

Articolo 39

Documentazione e aggiornamento, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

- (1) Ogni Parte contraente garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali vengano documentate dall'autorità richiedente e dall'autorità che gestisce lo schedario, ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La documentazione comprende le seguenti indicazioni:
 1. il motivo che ha prodotto la trasmissione,
 2. i dati trasmessi,
 3. la data della trasmissione, e
 4. la denominazione o il riferimento dell'autorità richiedente e dell'autorità che gestisce lo schedario.

- (2) Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per la comparazione automatizzata in base all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:
 1. la consultazione o la comparazione automatizzate possono essere realizzate solamente da funzionari dei punti di contatto nazionali che hanno una particolare abilitazione a tal fine. Su richiesta, la lista dei funzionari abilitati alla consultazione o alla comparazione automatizzate è messa a disposizione delle autorità di sorveglianza di cui al paragrafo 5, nonché a quelle delle altre Parti contraenti.
 2. Ogni Parte contraente garantisce che l'autorità che gestisce lo schedario e l'autorità richiedente trascriva ogni trasmissione e ogni ricezione di dati in un registro di aggiornamento, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una concordanza. L'aggiornamento comprende le seguenti informazioni:

- a) i dati trasmessi,
- b) la data e l'ora precise della trasmissione, e
- c) la denominazione o il riferimento dell'autorità richiedente e dell'autorità che gestisce lo schedario.

L'autorità richiedente aggiorna altresì la motivazione della richiesta o della trasmissione, nonché il riferimento dell'operatore che ha effettuato la consultazione, nonché dell'operatore da cui proviene la richiesta o la trasmissione.

- (3) Su richiesta, l'autorità che effettua l'aggiornamento informa immediatamente le autorità competenti in materia di controllo e di protezione dei dati della Parte contraente interessata sui dati aggiornati, entro e non oltre le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta. I dati aggiornati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:
 1. il controllo della protezione dei dati;
 2. la garanzia della sicurezza dei dati.
- (4) I dati aggiornati devono essere protetti da idonee disposizioni contro ogni utilizzo che differisca dai fini di cui sopra e contro ogni altro abuso e devono essere conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati aggiornati devono essere cancellati immediatamente.
- (5) Il controllo giuridico della trasmissione o della ricezione di dati personali è di competenza delle autorità indipendenti competenti in materia di controllo sulla protezione dei dati delle rispettive Parti contraenti. Ogni persona può, in base al diritto nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, tali autorità, nonché le autorità competenti in materia di aggiornamento, devono anche effettuare dei controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, con l'ausilio dei fascicoli che sono stati alla base delle consultazioni. I risultati di tali attività di controllo devono essere conservati per diciotto mesi in vista di un controllo da parte delle autorità indipendenti competenti in materia di controllo per la protezione dei dati. Allo scadere di tale termine, gli stessi devono essere cancellati immediatamente. Ad ogni autorità competente in materia di controllo per la protezione dei

dati può essere richiesto da parte della autorità indipendente di controllo della protezione dei dati di un'altra Parte contraente di esercitare tali competenze in conformità al diritto nazionale. Le autorità indipendenti competenti in materia di controllo della protezione dei dati delle Parti contraenti sovrintendono alla necessaria cooperazione reciproca al fine di adempiere ai loro compiti di controllo, soprattutto tramite lo scambio di informazioni.

Articolo 40

Diritto delle persone interessate a essere informate e indennizzate

- (1) Su richiesta, la persona interessata, dopo aver provato la sua identità, deve nel rispetto del diritto nazionale essere informata senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, dall'autorità competente, in base al diritto nazionale, sui dati trattati che la riguardano, sulla loro origine, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento nonché sulla base giuridica che disciplina il trattamento. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far correggere i dati viziati da errori o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Le Parti contraenti assicurano inoltre che la persona interessata possa, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, rivolgersi, tramite ricorso, ad un tribunale indipendente e imparziale, stabilito dalla legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1° della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e ad ogni altra autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, e che abbia la possibilità di far valere, per via giudiziaria, il diritto al risarcimento o ad una forma di riparazione. Il diritto nazionale dello Stato in cui essa fa valere i suoi diritti disciplina i dettagli della procedura per la realizzazione di tali diritti, nonché le motivazioni connesse con la restrizione del diritto ad essere informati.
- (2) Se un'autorità di una Parte contraente ha trasmesso, in virtù del presente trattato, dei dati personali, l'autorità destinataria dell'altra Parte contraente non può invocare il fatto che i dati trasmessi siano stati inesatti per scaricarsi la responsabilità che le spetta in conformità al proprio diritto nazionale nei confronti della persona lesa. Se la Parte destinataria è tenuta alla riparazione in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, la Parte che li ha trasmessi rimborsa integralmente alla Parte destinataria le somme da lei versate per la riparazione.

Articolo 41

Informazioni su richiesta delle Parti contraenti

La Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che ha trasmesso i dati del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato così ottenuto.

Capitolo 8

Disposizioni applicative e disposizioni conclusive

Articolo 42

Dichiarazioni

- (1) Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente designa, in una dichiarazione allo Stato depositario, le autorità competenti per l'applicazione del presente trattato.

Devono essere designati:

1. i punti di contatto nazionali per l'analisi DNA di cui all'articolo 6, paragrafo 1°,
2. i punti di contatto nazionali per i dati dattiloscopici di cui all'articolo 11, paragrafo 1°,
3. i punti di contatto nazionali per i dati del registro di immatricolazione dei veicoli, di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
4. i punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni durante le manifestazioni di vasta portata di cui all'articolo 15,

5. i punti di contatto nazionali per le informazioni relative alla prevenzione di reati terroristici, di cui all'articolo 16 , paragrafo 3,
 6. gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento per le guardie armate di cui all'articolo 19,
 7. gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento per gli esperti in documenti falsi, di cui all'articolo 22,
 8. i punti di contatto nazionali per la pianificazione e l'attuazione delle misure di allontanamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 3,
 9. le autorità e i funzionari di cui agli articoli da 24 a 27.
- (2) Le dichiarazioni fatte in base al 1° paragrafo possono essere modificate in ogni momento da una dichiarazione indirizzata al depositario. La modifica produrrà i suoi effetti a partire dalla data di ricezione da parte del depositario.

Articolo 43

Comitato dei Ministri

- (1) Le Parti contraenti istituiscono un Comitato composto di Ministri delle Parti contraenti. Tale Comitato dei Ministri adotta le decisioni necessarie per la trasposizione e l'applicazione del presente trattato. Le decisioni del Comitato dei Ministri sono prese all'unanimità da tutte le Parti contraenti.
- (2) Al fine di sostenere il Comitato dei Ministri, un gruppo di lavoro comune, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti, controlla la trasposizione e l'interpretazione del presente trattato e stabilisce, ove occorra, di integrarlo e di svilupparlo. Il gruppo di lavoro comune è convocato su richiesta di una Parte contraente.

Articolo 44

Accordi attuativi

Sulla base e nell'ambito del presente trattato, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concludere degli accordi riguardanti l'attuazione del presente trattato a livello delle amministrazioni.

Articolo 45

Campo di applicazione territoriale

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili nel territorio delle Parti contraenti. Per il Regno dei Paesi Bassi, il presente trattato si applica esclusivamente alla parte del territorio del Regno situato in Europa. Per la Repubblica francese, il presente trattato si applica esclusivamente alla parte del territorio della Repubblica situato in Europa.

Articolo 46

Spese

Ogni Parte contraente si fa carico dei costi derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione del presente trattato. In casi particolari, le Parti contraenti interessate possono concordare un regolamento in deroga.

Articolo 47

Rapporto con altri accordi bilaterali o multilaterali

- (1) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili solamente nella misura in cui risultano compatibili con il diritto dell'Unione europea. Se l'Unione europea stabilirà in futuro dei regolamenti riguardanti il settore di applicazione del presente trattato, il diritto dell'Unione europea prevarrà sulle relative disposizioni del presente trattato quanto alla loro applicazione. Le Parti contraenti possono modificare o sostituire le disposizioni del presente trattato in funzione delle nuove disposizioni previste in materia dal diritto dell'Unione europea.

- (2) Il presente trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi contenuti negli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti. Le Parti contraenti sono libere di applicare nelle loro relazioni reciproche gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti. In caso di incompatibilità con i diritti o gli obblighi derivanti da detti accordi, prevarranno le disposizioni del presente trattato.

Articolo 48

Ratifica, accettazione, approvazione

Il presente trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario. Durante il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, potrà essere redatta una dichiarazione riguardante il campo di applicazione geografico.

Articolo 49

Depositario

- (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è il depositario del presente trattato.
- (2) Il depositario notifica subito alle altre Parti contraenti le ratifiche, accettazioni, approvazioni, adesioni, riserve e denunce, nonché ogni altra dichiarazione in relazione al presente trattato.
- (3) Il depositario assicura la registrazione del presente trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in base all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 50

Entrata in vigore

- (1) Il presente trattato entra in vigore tra le Parti contraenti che lo hanno ratificato 90 giorni dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Per le altre Parti contraenti, il presente trattato entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- (2) Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore.

Articolo 51

Adesione

- (1) Ogni Stato membro dell'Unione europea può aderire al presente trattato. All'atto dell'adesione, gli accordi attuativi conclusi fino a quella data in base all'articolo 44 e gli altri accordi relativi al presente trattato diventeranno anch'essi vincolanti per gli Stati aderenti.
- (2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. In caso di adesione, una dichiarazione relativa al campo di applicazione territoriale può essere redatta in occasione del deposito degli strumenti di adesione.
- (3) Il presente trattato entra in vigore, per ogni Stato aderente, 90 giorni dopo il deposito dello strumento di adesione, al più presto alla data di entrata in vigore del trattato in conformità all'articolo 50.

Articolo 52

Denuncia

- (1) Il presente trattato è concluso per una durata indeterminata.

- (2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato tramite notifica indirizzata al depositario per via diplomatica. Tale denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Fatto a Prüm, il 27 maggio 2005, in un'unica copia nelle lingue tedesco, spagnolo, francese e olandese, tutti e quattro i testi facenti ugualmente fede. L'originale sarà depositato presso gli archivi del depositario, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato firmatario e a ogni Stato aderente.

Per il Regno del Belgio

(Firma)

Per la Repubblica federale di Germania

(Firma)

Per il Regno di Spagna

(Firma)

Per la Repubblica francese

(Firma)

Per il Granducato di Lussemburgo

(Firma)

Per il Regno dei Paesi Bassi

(Firma)

Per la Repubblica d'Austria

(Firma)

Allegato 1

Trattato

relativo

all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale

Informazioni necessarie in base all'articolo 17, paragrafo 5, per la notifica scritta

1. Tempo d'intervento che descrive la durata prevista del soggiorno
2. Dati dei voli (compresi numeri e orari)
3. Numero dei membri della squadra di guardie armate a bordo degli aeromobili
4. Cognome e nome di tutte le persone con l'indicazione del nome del capo squadra
5. Numeri dei passaporti
6. Marca, tipo e numero di serie delle armi
7. Quantità e tipo di munizioni
8. Oggetti di attrezzatura portati dalla squadra che servono per assolvere le missioni.

Allegato 2

Trattato

relativo

all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale

Armi d'ordinanza, munizioni e mezzi d'intervento autorizzati
ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, 1^a e 2^a frase

1. Per il Regno del Belgio:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate
- spray paralizzanti e mezzi d'intervento autorizzati
- gas lacrimogeni e mezzi d'intervento autorizzati

2. Per la Repubblica federale di Germania:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate

3. Per il Regno di Spagna:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate
- armi di difesa autorizzate in base alle disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune, come ad esempio il manganello di polizia, gli spray, i gas lacrimogeni e altri mezzi d'intervento autorizzati

4. Per la Repubblica francese:
 - armi di ordinanza e mezzi di coercizione in dotazione individuale autorizzati dalla legislazione nazionale

5. Per il Granducato di Lussemburgo:
 - armi da fuoco e munizioni autorizzate
 - spray paralizzanti e mezzi d'intervento autorizzati
 - gas lacrimogeni e mezzi d'intervento autorizzati

6. Per il Regno dei Paesi Bassi:
 - armi da fuoco e munizioni autorizzate
 - spray paralizzanti e mezzi d'intervento autorizzati
 - gas lacrimogeni e mezzi d'intervento autorizzati

7. Per la Repubblica d'Austria:
 - armi da fuoco e munizioni autorizzate
 - spray paralizzanti autorizzati e mezzi d'intervento autorizzati

